


# **Contributi su carcere e repressione**

*dall'assemblea di Bologna del 13 dicembre 2014*



OLGa - Gennaio 2015

*Come compagni e compagne di OLGa ribadiamo a tutti i/le prigionieri/e la nostra più sincera solidarietà. Convinti che il carcere sia un'istituzione di classe funzionale al mantenimento di un ordine sociale iniquo e oppressivo, lo combattiamo non certo per abbellirlo ma per disfarcene. Altrettanto convinti però che esso sia, qui ed ora, strumento di isolamento e di annientamento per migliaia di prigionieri/e, crediamo sia importante attivarci adesso per sostenere le lotte, anche contingenti ed immediate, dei/le detenuti/e, e rompere l'isolamento assassino dello Stato.*

**PER UNA SOCIETÀ SENZA CLASSI NÉ PRIGIONI!**

È Ora di Liberarsi dalle Galere (OLGa)  
olga2005@autistici.org - <http://www.autprol.org/olga/>  
Associazione "Ampi Orizzonti" Casella Postale 10241 - 20122 Milano

## **INDICE**

Assemblea su carcere e dintorni	3
Resoconto-sintesi dell'assemblea	4
Appunti sulla videoconferenza	6
Sulla sorveglianza speciale	16
Sorveglianza speciale e misure preventive ovvero lo stato di polizia chiamato prevenzione	18
Alcune considerazioni sulle leggi "svuotacarceri"	23
Appello per una giornata sulla tortura	28
Cenni sugli Ospedali Psichiatrici Giudiziari	29
Un contributo dal carcere di Lanciano (CH)	31
Un contributo dal carcere di Siano (CZ)	35

## **ASSEMBLEA SU CARCERE E DINTORNI**

Bologna, sabato 13 dicembre 2014, ore 11.30  
presso circolo IQBAL MASIH, via dei Lapidari 13/L, Bologna

In quest'ultimo anno sono accadute molte cose che hanno portato ad intensificare ed estendere l'attenzione su ciò che avviene all'interno delle carceri. Senz'altro ha contribuito l'innalzamento della repressione delle lotte che, portando sempre più compagni/e dietro le sbarre, ha innescato nuove relazioni all'interno delle carceri e fra interno ed esterno.

In tale contesto ha trovato sviluppo l'attività dei collettivi e delle esperienze "anticarcerarie" soprattutto come ponte tra il dentro e il fuori: da una parte veicolando dentro le istanze di lotta più rilevanti e incisive, e per questo attaccate sul piano giudiziario e carcerario, e dall'altra portando fuori le esperienze di lotta, individuali e collettive, e i contenuti espressi dalle carceri.

Così, attraverso presidi sotto le carceri, solidarietà agli arrestati, sostegno a iniziative e mobilitazioni di gruppi di detenuti, socializzazione delle pratiche intimidatrici ed assassine messe in atto dalle guardie e coperte ai più alti livelli dello Stato si è generata una reciproca "contaminazione" fra il dentro e il fuori che ha contribuito, anche se in modo limitato, a consolidare relazioni e a collocare la lotta contro la repressione ed il carcere all'interno di un piano meno generico e ideologico ovvero più preciso nel definire gli aspetti centrali del sistema carcerario e più consapevole dei nessi che legano tale sistema al mondo del lavoro, alla gestione della marginalità, all'immigrazione, al razzismo, alla guerra. Il piano dell'attività è dunque sì più specifico ma non in un'ottica specialistica o settoriale: non un ambito di lotta fra gli altri ma un aspetto imprescindibile di ogni lotta.

Avvertiamo adesso l'esigenza di "fare il punto" su una serie di questioni emerse lungo quest'ultimo anno al fine sia di socializzarle che di trovare degli obiettivi, da assumere collettivamente, capaci di rafforzare e rilanciare questo percorso di lotta in modo più coordinato.

In particolare vogliamo evidenziare:

- estensione del processo in videoconferenza quale estensione di alcuni aspetti propri del 41bis;
- la recente legislazione improntata sulla riduzione del sovraffollamento carcerario e il ruolo che questa affida ai giudici di sorveglianza in un quadro di "riforma" più complessiva del ministero della giustizia;
- a proposito di alcuni processi (quello contro Chiara, Claudio, Mattia e Niccolò, il processo No Tav, quello contro la giornata del 15 ottobre 2011 a Roma) che stanno per concludersi e la loro influenza sull'azione controrivoluzionaria-repressiva;
- ciò che è accaduto in quest'ultimo anno e che sta accadendo nelle carceri, tratto dalle lettere e da ogni altra fonte e le indicazioni di lotta che fornisce;
- la sorveglianza speciale, che pende da subito su (Marianna, Andrea, Fabio e Paolo) arrestati il 3 giugno a Torino;
- trasformazioni predisposte per gli "Ospedali Psichiatrici Giudiziari".

Milano, novembre 2014  
l'assemblea che si è tenuta a Milano il 16 novembre 2014

## RESOCONTO-SINTESI DELL'ASSEMBLEA

All'assemblea erano presenti circa 60 compagni/e di varie città (Cuneo, Torino, Milano, Monza, Udine, Firenze, Roma, Padova, Parma, Modena e ovviamente Bologna).

A partire dalle relazioni preparate su alcuni dei temi indicati nella convocazione dell'incontro (estensione della videoconferenza e della sorveglianza speciale, sui processi in corso al movimento No Tav e per il 15 ottobre 2011 a Roma, analisi delle recenti leggi sul "sovraffollamento carcerario", una panoramica sulle recenti lotte nelle carceri, trasformazioni predisposte per la chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari – OPG) si è sviluppato un ricco dibattito di cui riportiamo di seguito una sintesi, senza ripetere le considerazioni contenute negli scritti introduttivi allegati in fondo al presente testo.

- **L'estensione del processo in videoconferenza**, da tempo auspicato a vari livelli delle istituzioni e in modo trasversale ai partiti, è una tendenza reale, già oggi operante anche se in modo discontinuo. Oltre alle ovvie ragioni di economicità per lo stato la videoconferenza risponde alla volontà di impedire all'imputato/a di condurre un processo di rottura o comunque conflittuale e di utilizzare il momento processuale come occasione di socializzazione con gli altri coimputati e con il pubblico. Più in generale ciò si inquadra in una tendenziale privatizzazione del processo mediante la quale si opera un drastico restringimento dei margini di difesa legale come pure il tentativo di isolare ancora di più quegli imputati in stato di detenzione speciale nel regime del 41 bis o nei circuiti di Alta Sicurezza. Non c'è ragione dunque da parte dell'imputato/a di avallare questo meccanismo partecipando al processo a distanza mentre, viceversa, questi processi devono essere contrastati con iniziative "da fuori", sia all'interno che all'esterno dell'aula.
- L'estensione dell'applicazione del processo in videoconferenza è inoltre espressione dell'estensione e dell'approfondimento dei dispositivi propri dello stato di eccezione, in particolare del 41 bis (pensiamo anche alle nuove carceri in Sardegna perlopiù destinate alla detenzione speciale), che quindi da straordinari, nel tempo, si consolidano fino a diventare strumenti ordinari, validi per tutti. In questo senso va contrastato il tentativo di **ridurre il numero dei libri** a un massimo di tre da poter tenere nelle celle a 41 bis, reperibili esclusivamente dagli elenchi forniti dall'amministrazione penitenziaria (vedi opuscolo n.69, 73). A tal riguardo un paio di mesi addietro è stata emessa una nuova disposizione del DAP che stabilisce questa limitazione per tutti i detenuti in 41 bis nel tentativo di annullare alcuni reclami accolti dalla magistratura di sorveglianza (e che comunque avevano valore individuale).
- La richiesta di applicazione della **sorveglianza speciale** ad alcuni compagni di Torino attivi in diverse lotte e per questo recentemente arrestati si inserisce nel quadro più generale di ridefinizione dei circuiti di Media Sicurezza e delle misure alternative al carcere ovvero nella generalizzazione di forme di controllo e soprattutto coercitive, più economiche per lo stato rispetto alla detenzione, che non mirano a diminuire in modo significativo la popolazione detenuta ma si andranno a sommare ad essa. Ciò comporta dunque un'estensione delle misure di privazione delle libertà individuali e un approfondimento della differenziazione dei dispositivi penali cui corrisponde un maggior grado di individualizzazione del "trattamento", di desolidarizzazione e di sfruttamento laddove è previsto il lavoro gratuito come forme di espiazione della pena.
- In tale ottica va inquadrato il **processo di chiusura degli OPG** e la nascita delle Residenze per l'Esecuzione della Misura di Sicurezza sanitaria (REMS) che lungi dal

rappresentare un indebolimento della detenzione senza fine e della non-scienza psichiatrica, ne rappresenta invece la continuazione in chiave attuale cioè calibrata su modelli detentivi improntati sulla esternalizzazione e sulla privatizzazione, come avvenuto per i CIE. Guardando da questa prospettiva, si intravede un sistema detentivo maggiormente articolato e complesso in cui i concetti quantomai arbitrari di "malattia mentale" e di "pericolosità sociale" tenderanno ad assumere sempre maggiore rilievo, avvallati da valutazioni pseudo mediche incontrastabili, al fine di disporre di strumenti coercitivi flessibili (proroghe della detenzione oltre il limite stabilito, somministrazione di psicofarmaci) e sganciati dalle vigenti normative, pure arbitrarie ma più vincolanti. Un quadro tutt'altro che fantasioso se raffrontato all'importanza acquisita dalla psichiatria penale in Svizzera e all'enorme ricorso di psicofarmaci nelle carceri nostrane.

- La **recente legislazione in tema di "riduzione del sovraffollamento carcerario"** opera nel senso poc'anzi indicato. Il rafforzamento dei dispositivi premiali (fra tutti l'aumento da 45 a 75 del numero di giorni di "liberazioni anticipata" per "buona condotta") e del loro carattere discrezionale (garantito affidando ogni decisione alla magistratura di sorveglianza) ha approfondito i dispositivi trattamentali individualizzanti fondati sul ricatto del premio/punizione. Così a fronte di una riduzione minima della popolazione detenuta, che ha ottenuto il plauso della Corte Europea dei Diritti Umani (CEDU), le condizioni di vita all'interno delle carceri restano pressoché immutate con annessi trasferimenti punitivi, ricorso al 14 bis, pestaggi.

Occorre inoltre contribuire a sviluppare quegli organismi di difesa legale composti da avvocati/e già impegnati su questo fronte di lotta anche per elaborare insieme delle sintesi politiche circa le linee guida della più generale "riforma della giustizia" (in parte esposte nelle relazioni delle commissioni ministeriali sulla ragionevole durata del processo penale, sui riti alternativi e sul sistema delle impugnazioni nel processo penale, sulla prescrizione e depenalizzazione, sull'ordinamento penitenziario, sul sistema sanzionatorio e da ultima quella della commissione presieduta da Gratteri).

In conclusione, un maggiore coordinamento dell'attività sviluppata dai gruppi, dai collettivi e dalle individualità impegnate nella lotta contro il carcere e la repressione può acquisire maggiore concretezza cercando di collocare questa lotta all'interno di un quadro più generale. Anzitutto cercando di fare di ogni singola battaglia un'occasione di lotta più generale, che sia espressione delle diverse, ma collegate, istanze specifiche, cioè capace di restituire un senso più complessivo e di prospettiva alla lotta. In quest'ottica l'assemblea ha recepito e assunto queste prime scadenze di mobilitazione che sono state espresse e che di seguito riportiamo:

15 gennaio: udienza a Roma del processo per i fatti del 15 ottobre 2011

17 gennaio: manifestazione a Roma sui processi in corso per i fatti del 15 ottobre 2011 e contro il movimento No Tav

20 gennaio: udienza del "processone" contro il movimento No Tav a Torino

15 febbraio: Cagliari, udienza del processo al prigioniero Davide Delogu

26 febbraio: processo contro la sorveglianza speciale a Torino

28 febbraio: assemblea sulla tortura a Firenze

28 marzo: manifestazione sotto l'OPG di Reggio Emilia

È stato anche brevemente accennato all'assemblea nazionale contro la repressione e per l'abrogazione del codice Rocco in programma per il 20 dicembre a Teramo.

Milano, dicembre 2014, OLGa

## **APPUNTI SULLA VIDEOCONFERENZA**

*A cura della Cassa AntiRepressione delle Alpi occidentali*

### **PREMESSA**

Il processo per videoconferenza è stato introdotto nel Codice di Procedura Penale attraverso l'art. 146bis e 147bis (legge n. 11 del 7 gennaio 1998).

Inizialmente questa modalità processuale era stata pensata ed applicata per i processi legati ai reati di stampo mafioso ed era stata motivata con la necessità di non rallentare i processi e di non far incontrare gli imputati (già evidentemente ritenuti colpevoli) in tribunale. La videoconferenza era stata inoltre prevista anche per i testimoni da proteggere oppure per i collaboratori di giustizia (che fossero o no anche imputati) o ancora per infiltrati al servizio degli investigatori.

Approvata poco dopo la strage di Capaci, questa norma era stata definita come provvedimento di emergenza di carattere temporaneo; ma come ogni altro provvedimento repressivo che si fa forza della differenziazione e della gestione di una fantomatica emergenza, da misura eccezionale ed episodica, è diventata regola, destinata a essere applicata per un tempo indefinito.

Infatti, dal 2001, la possibilità della videoconferenza è stata estesa anche ad altri reati i cui imputati sono considerati particolarmente pericolosi, ovvero per gli imputati dei reati di terrorismo e eversione dell'ordine democratico, per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope, contrabbando di tabacchi esteri lavorati, tratta di persone e riduzione in schiavitù, sequestro di persona a scopo estorsivo o di rapina e organizzazioni volte al traffico illecito di rifiuti. In pratica vengono compresi nella possibilità di effettuare il processo in videoconferenza tutti coloro che si trovano imputati per reati compresi nell'art. 4bis dell'Ordinamento Penitenziario.

Il processo in videoconferenza mette in evidenza come il tanto decantato rispetto della legalità democratica dei processi sia solo una farsa, buona per i tempi di vacche grasse. Quando è necessario, quando è possibile, quando le condizioni sociali lo richiedono e lo permettono, il cosiddetto "giusto processo" e le garanzie democratiche tornano ad essere un'espressione meramente formale e i processi tornano a palesarsi per quello che sono: strumento politico di repressione sociale attraverso l'uso della forza.

### **A CHI CONVIENE**

Se con i regimi detentivi speciali (il 41bis e l'Alta Sorveglianza 1, 2 e 3) lo Stato svela l'animo di torturatore nei confronti di alcuni prigionieri, se con il 14bis (e di riflesso la premialità di buona parte dell'Ordinamento penitenziario) dichiara il suo spirito di vendetta contro i ribelli, con il processo in videoconferenza cala definitivamente la maschera, sicuro di non incontrare oppositori grazie ad anni e anni di corsi di obbedienza elargiti da TV, giornalisti e partiti. Grazie a loro il cittadino, resosi sempre più servo volontario, accetterà di buon grado qualsiasi nefandezza compiuta ai danni di un internato (che sia in una galera, in un CIE o in un ospedale psichiatrico giudiziario), salvo poi ricredersi quando, cascato in disgrazia, si ritrova in quel tunnel che è il carcere.

Siamo consapevoli che la videoconferenza è uno strumento repressivo che verrà sempre più utilizzato.

La ragioni sono diverse, politiche ed economiche, ed intrecciate fra loro. In un momento in cui le contraddizioni sociali sono sempre più evidenti, la smaterializzazione dei processi diventa uno strumento molto utile per poter sbrigare le pratiche del controllo

sociale in modo asettico, indolore e rapido. Senza impedimenti ed inutili dettagli "democratici" che appesantiscono la macchina repressiva e che si sciolgono come neve al sole di fronte alla necessità di Stato.

È del settembre del 2014 la dichiarazione di Gratteri, Presidente della Commissione per l'elaborazione di proposte normative in tema di lotta alla criminalità organizzata, rispetto all'estensione della videoconferenza a tutti i soggetti detenuti, a qualsiasi titolo. «Se un detenuto è a Tolmezzo e il processo è in Calabria ci vogliono 5 uomini di scorta, 6 biglietti aerei da Verona o da Venezia fino a Reggio Calabria e in più la scorta col furgone da Tolmezzo a Verona. Bisogna dare la possibilità anche all'avvocato di poter stare in udienza dal suo studio in videoconferenza. Così facendo noi risparmiamo 70 milioni di euro».

Questa, in sintesi, è la motivazione adottata dal sistema grazie alla quale la videoconferenza in questo momento viene sdoganata, dopo quasi 15 anni di non utilizzo.

Ma è chiaro che l'utilizzo della videoconferenza vuole raggiungere ben altri obiettivi: impedire il confronto diretto tra gli imputati quando l'udienza diventa necessariamente l'unica occasione di incontro, ostacolare le espressioni di solidarietà nei confronti dei processati, tanto più se si tratta di imputati per reati politici, far abbassare la testa ai detenuti e alle detenute che non si adeguano al regolamento carcerario. I prigionieri ai quali viene imposto il processo in videoconferenza, oltre ad essere sottoposti all'isolamento proprio del carcere, si vedono di fatto privati anche della possibilità di provare quel calore umano che nasce quando il proprio sguardo, in una gelida aula di tribunale, incrocia finalmente quello dei propri amici, parenti, compagni o compagne. Il cerchio si stringe sempre più, nelle sezioni speciali (41 bis e As2 e As3) non solo non si ha nessun contatto con gli altri detenuti "comuni" ma non si dovrà averne neppure con uno spicchio del mondo esterno, internati e sepolti nella struttura principe per chi esce fuori dalle leggi di questa democrazia, la galera.

#### ASPETTI TECNICO LEGALI

Il processo in videoconferenza è stato introdotto con la legge 11/1998 attraverso l'art. 146bis, che appunto disciplina la partecipazione al dibattimento a distanza (c.d. videoconferenza) nei processi relativi a reati previsti dall'art. 51, co. 3bis, c.p.p. (associazione mafiosa (416 bis) e sequestro di persona (630), reati commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dall'art. 416 bis, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 dpr 309/90)).

Nel 2001 il decreto 374/2001- Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale allarga l'applicazione della videoconferenza (art. 8, comma 2) ai delitti commessi per finalità di terrorismo anche internazionale e di eversione dell'ordinamento costituzionale facendo riferimento all'art. 407, co. 2, lett. a), n. 4), c.p.p.

È prevista l'attivazione della videoconferenza anche per l'imputato detenuto all'estero a norma dell'art. 205ter disp. att. c.p.p. (Partecipazione al processo a distanza) quando sia previsto da accordi internazionali, e secondo la relativa disciplina, la partecipazione all'udienza dell'imputato detenuto all'estero, che non possa essere trasferito in Italia, ha luogo mediante collegamento audiovisivo, disciplinato dall'art. 146bis.

Elemento indispensabile per la trattazione in regime di videoconferenza è lo stato di detenzione carceraria non importa se in applicazione della custodia cautelare o in espiazione di pena. Sotto tale profilo non è necessario che la detenzione sia dovuta ad uno dei reati per cui è prevista la videoconferenza.

Ove siano presenti tali presupposti il giudice dovrà valutare se siano presenti le condi-

zioni previste dall'art. 146 bis c.p.p. e cioè:

- a) ragioni di ordine e di sicurezza pubblica, [elemento questo quanto mai generico nella sua formulazione].
- b) Particolare complessità del dibattimento e la partecipazione possa cagionare un ritardo nella celebrazione specie se sono in corso più processi a carico dello stesso imputato in luoghi diversi.
- c) Di detenuto sottoposto al regime dell'art. 41 bis reg. penitenziario.

A questo si aggiungono le dichiarazioni di Gratteri che oltre ad essere Procuratore aggiunto della Procura antimafia di Reggio Calabria, presiede anche una commissione ministeriale per l'elaborazione di proposte normative in tema di lotta alla criminalità. Pare infatti che Gratteri in commissione abbia proposto che tutti i detenuti in 41bis potranno essere sottoposti al processo per videoconferenza, indipendentemente dal reato per cui vengono giudicati. Quello che andrebbe a determinare la possibilità o meno dell'attivazione della videoconferenza sarebbe lo stato detentivo in 41bis.

Nella fase precedente il dibattimento il provvedimento che dispone la videoconferenza assumerà la forma del decreto che, essendo stato emesso al di fuori del contraddittorio delle parti, va comunicato al p.m. e va notificato agli imputati e ai difensori interessati almeno dieci giorni prima dell'udienza.

A norma dell'art. 586 c. 2 c.p.p. le ordinanze che dispongono in materia di videoconferenza sono impugnabili unitamente alla sentenza e non prima. I termini per proporre impugnazione sono indicati dall'art. 585 c. 1 c.p.p.

Una volta aperto il dibattimento, la competenza a disporre la videoconferenza spetterà non più al Presidente ma al Collegio. Pur non essendo previsto dalla normativa, può essere richiesto un rinvio del processo al fine di consentire alla difesa di potersi organizzare predisponendo quanto necessario, se del caso, a garantire la presenza nella postazione remota.

Il provvedimento che dispone la videoconferenza può essere emesso anche durante lo svolgimento del processo. E non è preclusa la possibilità di emetterlo nell'intervallo tra un'udienza e l'altra.

La videoconferenza può essere utilizzata anche nei processi di competenza del giudice monocratico, e nei grado di appello.

In ogni caso, qualora la videoconferenza riguardi più imputati, tutti costoro dovranno essere posti in condizione di poter osservare non solo quanto accade nell'aula di udienza ma anche gli altri.

Ove per motivi tecnici o per altri motivi non sia possibile collegare tutti i siti remoti, può essere attuata la concentrazione dei soggetti in uno o più siti remoti.

Il fatto che la postazione remota sia in tutto parificata all'aula di udienza comporta che il Presidente abbia nei riguardi della postazione remota gli stessi poteri di vigilanza e di direzione che ha nell'aula. Allo stesso modo anche per gli eventuali reati commessi nella postazione remota si applicano le regole proprie dei reati commessi nell'aula di udienza (art. 476 c.p.p.).

Una particolare ipotesi di presenza necessaria in regime di videoconferenza è quella dell'udienza di riesame (art. 309 c. 9 c.p.p.) per la quale è previsto un termine di tre giorni, inferiore quindi a quello di dieci giorni previsto dall'art. 146 bis c. 2 c.p.p. Tale circostanza aveva fatto ritenere che non fosse possibile la partecipazione in regime di videoconferenza nell'udienza di riesame. Senza troppi problemi, si è valutata invece

possibile l'adozione della videoconferenza non solo per il riesame ma anche per l'incidente probatorio, per l'udienza preliminare - nei casi in cui l'imputato non si presenti all'udienza e si debba procedere alla rinnovazione della citazione (art. 485 comma 1°) o si sia verificato un impedimento a comparire (art. 486 commi 1 e 2 c.p.p.) - o infine per il giudizio abbreviato.

La partecipazione a distanza è inoltre possibile ogni volta che il giudice ritenga necessaria la presenza dell'imputato o del condannato, anche a seguito di sua richiesta.

## DURANTE IL PROCESSO

Con la videoconferenza, l'imputato vede il processo a distanza, lo vede attraverso uno schermo su cui compaiono inquadrature parziali dell'aula: quando parla l'avvocato è lui a essere inquadrato, quando parla il giudice lo stesso, senza che ci sia mai una visione d'insieme. Non può partecipare al processo che deciderà delle sue sorti, perché non potrà liberamente parlare con il proprio avvocato (con cui magari i rapporti sono già rari a causa delle distanze) e perché non potrà partecipare attivamente al dibattito.

Durante il processo in videoconferenza l'imputato (o il testimone, nel caso sia necessario) che può essere assistito dal suo avvocato, viene portato in una saletta ricavata nel carcere in cui si trova, e rimane in compagnia delle guardie e di un ufficiale giudiziario. Tale saletta è munita della strumentazione necessaria affinché possa avvenire un collegamento audio-video con un'aula del tribunale appositamente accessoriata. Gli unici strumenti con cui l'imputato può comunicare sono il microfono che però può essere spento o acceso per ordine del magistrato ed il telefono attraverso il quale può comunicare con il suo avvocato.

La comunicazione con il proprio difensore diventa difficile perché, sempre che si riesca ad effettuare nei tempi richiesti, avviene per via telefonica, senza alcuna certezza che tale comunicazione sia realmente privata.

Per poter intervenire, l'imputato deve chiedere autorizzazione all'ufficiale giudiziario che a sua volta la chiederà al Presidente che potrà concederla o meno e con i tempi che vuole. Se quanto detto dall'imputato non risulterà di gradimento all'aula del tribunale basterà spingere il microfono.

Di fatto, quindi, la possibilità per l'imputato di rendere dichiarazioni ogni volta che ritenga di doverlo fare, la possibilità di intervenire nel momento in cui un teste sta facendo delle dichiarazioni e anche contestarle direttamente vengono meno nel processo con la videoconferenza, nella quale esistono tutta una serie di filtri.

È evidente che l'utilizzo della videoconferenza lede fortemente i diritti formali dell'imputato, in particolare il diritto di avere un giusto processo (previsto all'art. 111 della Costituzione) per svariati motivi. Intanto è evidente che nei giudici, particolarmente per quelli della giuria popolare, venga instillata la presunta colpevolezza e pericolosità dell'imputato (mentre in teoria si dovrebbe essere innocenti per la legge fino al terzo grado di giudizio), presunzione già accentuata dal fatto che il Ministro della Giustizia può aver già predisposto il regime di 41bis all'imputato (benché, appunto, non sia ancora colpevole). Ma, ancora, i giudici, soprattutto quelli popolari, saranno condizionati nel giudizio non di una persona in carne ed ossa, ma di quello che per loro rimarrà un quadratino nello schermo tanto pericoloso da non poter essere presente in tribunale; in questo modo, sarà più semplice comminare pene anche pesanti con pochi scrupoli di coscienza, perché l'imputato appare completamente spersonalizzato.

Un altro aspetto è dato dal fatto che l'imputato si trova a dover scegliere se il suo avvo-

cato di fiducia deve stare con lui o nell'aula del tribunale; la norma prevede che l'imputato possa avere un avvocato al suo fianco (che in questo caso può rientrare nel gratuito patrocinio) e l'avvocato di fiducia in aula; di fatto nessun avvocato è disposto a passare intere giornate in una saletta senza partecipare al dibattimento e con una retribuzione liquidata dallo Stato di minima entità.

#### CHI SE NE OCCUPA

Il servizio per la Multivideoconferenza con fonia riservata per la celebrazione a distanza dei processi penali per i detenuti soggetti al regime del 41 bis c.p.p. e negli altri casi previsti dalla legge. Il servizio è stato configurato, fin dall'introduzione del sistema della MVDC per i dibattimenti nell'ordinamento giuridico italiano con la legge n. 11/1998 e s.m.i., con modalità tecniche specificatamente funzionali alle esigenze peculiari dell'Amministrazione, e ciò al fine di garantire la massima sicurezza e il controllo completo delle singole sessioni di MVDC; il servizio di connettività, nella fattispecie esclusivamente dedicato alla MVDC, contribuisce alla configurazione di un'unica unità tecnico organizzativa del sistema di multivideoconferenza ed è funzionale al trasporto dell'immagine e dell'audio dei dibattimenti penali. Grazie alla sua particolare configurazione, il servizio consente una gestione complessa e articolata in grado di garantire che non si verificano inconvenienti e difficoltà tecniche nella gestione delle sessioni ivi incluso il rischio dell'interruzione della celebrazione a distanza di processi di rilevante gravità. Per il servizio di multivideoconferenza l'amministrazione ha in corso un contratto per gli uffici giudiziari e per gli istituti penitenziari del Ministero della Giustizia con Telecom Italia s.p.a..

Nel corso del 2013 è terminata l'attività di migrazione del servizio da tecnologia ISDN a tecnologia IP: le ultime tre salette realizzate a completamento del circuito di MVDC su IP sono quelle allestite presso il Carcere di Ferrara e collaudate in data 23.05.2013 per un costo complessivo di 105.887 Euro.

Con l'avvenuto completamento della suddetta attività di migrazione si è provveduto all'aggiornamento della tipologia ed entità di alcune prestazioni del contratto conseguendo, per effetto della riduzione del fabbisogno, una significativa riduzione della spesa.

Per alcune ulteriori attività specifiche - che riguardano, in particolare, la gestione delle richieste di sessioni di multivideoconferenza, l'assistenza presso le sedi giudiziarie, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi audio video d'aula installati presso le sedi giudiziarie e gli istituti penitenziari ove hanno luogo le sessioni di multivideoconferenza -, tutte strettamente connesse e funzionali al complesso servizio per il sistema di multivideoconferenza, l'Amministrazione ha in corso, inoltre, un contratto con il R.T.I. Lutech S.p.A. (che dirige e controlla il gruppo Laserline), Telecom Italia e Radio Trevisan Elettronica industriale S.p.A..

#### CONCLUSIONI

La video conferenza non è che un altro tassello all'implementazione costante della repressione intesa nelle sue forme più svariate; buona compagnia gli fanno, tra le tante, le proposte di messa a punto dell'articolo 270 del Codice Penale con l'aggiunta di altri commi che vorrebbero castigare tutto l'intorno di quello che lo Stato definisce e punisce per terrorismo, la differenziazione carceraria attuata da pochi anni, il sempre più continuo ricorso all'articolo 14bis dell'ordinamento penitenziario (che punisce chi in

carcere va fuori le "regole", creando così un circuito sempre più premiale con chi si conforma e abbassa la testa e sempre più punitivo con chi invece la tiene alta), le condanne pesantissime per i "reati di piazza", l'uso sempre più massiccio di obblighi e divieti di dimora utili per tentare di sfilacciare le lotte, ecc. ecc.

Con il processo in videoconferenza si elimina l'inconveniente di dover gestire i prigionieri sottoposti a processo e di conseguenza la possibilità che si verifichino imprevisti sgraditi come i saluti da amici e solidali, la lettura di un comunicato, fino al tentativo di riprendersi la libertà. Se il giudice obbliga alla videoconferenza sottoporsi a tale decisione dovrebbe essere ben valutato, pena l'entrare a far parte di un teatrino nel quale l'imputato non gioca che un ruolo squisitamente passivo e, spesso, frustrante. Basti pensare, ad esempio, che potendoti zittire con un tasto trasformano di fatto un'eventuale volontà conflittuale in un silenzio immediato e senza strascichi (si leggano a tal proposito le dichiarazioni di alcuni prigionieri che seguono).

#### DICHIARAZIONI DEI PRIGIONIERI IN MERITO ALLA VIDEOCONFERENZA

Nel 2006 venne applicato ai militanti imputati del cosiddetto processo delle nuove Brigate Rosse ai quali era anche già applicato il regime del 41bis; così commentava Nadia Desdemona Lioce ai compagni che le chiedevano notizia.

« ...Mi chiedevi dell'abbandono da parte nostra del "processo", ma sarebbe meglio dire del collegamento in video, perché come è noto, in aula non ci siamo proprio. Di fatto, come puoi immaginare, l'estromissione fisica dall'aula possibile con il 41bis, nel nostro caso di militanti prigionieri, favorisce l'emarginazione della contraddizione rivoluzionaria, che, in un momento quale quello processuale, in cui lo stato riafferma il suo potere 'vulnerato' da parte dei militanti è importante rivendicare la propria identità rivoluzionaria e le ragioni storiche, politiche e sociali della prassi rivoluzionaria della propria organizzazione... Naturalmente su un piano pratico non si è nella stessa condizione di poter intervenire all'occasione ritenuta necessaria, come in aula, questo per ragioni tecniche e per come viene gestita la strumentazione tecnica, in quanto l'uso del microfono sottostà alla pressione di un pulsante gestito non autonomamente [dal prigioniero, ndc] come in aula, ma dal facente funzione cancelliere... » . In effetti Nadia Desdemona Lioce, Roberto Morandi e Marco Mezzasalma rinunciarono a partecipare al processo in cui erano imputati, proprio perché la videoconferenza rendeva la loro presenza, ed il processo stesso, «una farsa».

Ultimamente la videoconferenza è stata applicata anche a prigionieri non in 41bis ma che per lo Stato sono evidentemente delle spine nel fianco, sia per la loro personalità di ribelli sia per la solidarietà che hanno saputo ottenere.

È il caso del processo a carico di due compagni anarchici, Adriano Antonacci e Gianluca Iacovacci, condannati in primo grado dal Tribunale di Roma a, rispettivamente, 3 anni e 8 mesi e 6 anni per associazione con finalità di terrorismo internazionale più una serie di reati specifici ed attualmente rinchiusi nei carceri di Ferrara ed Alessandria nelle sezioni AS2 dedicate ai prigionieri anarchici.

«Spendo solo poche parole a sostegno della scelta di non presenziare all'udienza del 26 maggio, ed eventualmente alle prossime, essendo stata disposta la videoconferenza. L'applicazione di tale dispositivo rientra, per ora, nell'infame logica della differenziazione

ne dei circuiti detentivi, dove l'individuo recluso e imputato viene demonizzato e disumanizzato data la notevole "pericolosità sociale".

Sperimentato nel 41 bis vuole ora estendersi ai prigionieri classificati A.S. e in ogni processo dove la solidarietà e conflittualità sono o potrebbero essere caratterizzanti e quindi elementi di disturbo e opposizione per chi, applicando codici in vestaglia e bavaglino, svolge il proprio lavoro, decidendo sulla libertà fisica altrui. Non possedendo peraltro alcuna virtù, ma avendone facoltà. Dato il diritto. Data la legge.

La videoconferenza pone limiti ben precisi a discapito di chi è sotto processo, favorendo da ogni punto di vista accusatori e giudicanti.

Ragionando poi ad ampio raggio, le limitazioni potrebbero non riguardare solo l'ambito processuale...

Considerate le magnifiche sorti del progresso, tale strumento di contenzione, anche per ragioni economiche, vorrà un domani estendersi ulteriormente e dilagare in molti se non in tutti i processi. Non ci vuole poi molto ad allestire stanzette con schermi, microfoni e telefoni. Lor signori sempre troveranno una "valida" motivazione per giustificarne l'impiego. Come ovvio che sia, la non neutralità dell'avanzata tecnologica si mostra in ogni ambito e sempre rivela l'essere asservita al Potere.

La virtualizzazione di un processo, per quanto significativa, è in fondo poca cosa comparata alle nefandezze dell'autorità (in questo caso giudiziaria) ma è comunque indicativa in relazione a quella che è la virtualizzazione della vita, volta a controllare e annihilare, dove vengono meno emozioni, espressività e sensorialità... dove viene meno la bellezza stessa della vita e la libertà di viverla realmente.

Mi risparmierei quindi di sentirmi uno scemo, ritrovandomi seduto davanti a uno schermo per assistere inerme al teatrino che vedrà come coprotagonisti assenti me e mio fratello Gianluca.

Sarà quindi un giorno di galera come un altro, dove la rabbia è una costante, ma si cerca, per quanto possibile, stabilità e un po' di serenità. Non nascondo la tristezza di non potere rivedere e magari riuscire ad abbracciare le persone a cui tengo e sentire il calore di compagni solidali.

Solo nella lotta la liberazione! Sol nell'anarchia la libertà!

Adriano, 17-05-2014»

Quello che segue è un nostro estratto di un testo di Mattia Zanotti, in carcere dal 9 dicembre 2013 con l'accusa di attentato con finalità di terrorismo più alcuni reati specifici.

«La prigionie degli sguardi, note sul processo in videoconferenza  
[...]

LA VIDEOCONFERENZA E LO SGUARDO DISINCARNATO

Veniamo all'oggi e all'Italia. L'ultima frontiera nel campo dei "trasporti per motivi di giustizia" è il processo per videoconferenza, dove il trasporto semplicemente non avviene, se non in forma immateriale.

L'imputato di un processo che si trovi già in carcere per precedenti condanne, o che sia sottoposto a carcerazione preventiva, può essere processato a distanza, senza che debba abbandonare il carcere in cui è ristretto. Accompagnato in una sala attrezzata all'interno del carcere, segue il dibattito su un apposito schermo, sotto l'occhio vigile delle guardie penitenziarie e quello tecnologico di una telecamera disposta a catturare la sua immagine e a ritrasmetterla nell'aula dove si celebra il processo che lo vede imputato.

Come il passaggio dalle "catene" alla "vettura cellulare", l'introduzione della videoconferenza segna un passaggio che riassume in sé un cambio di paradigma. La videoconferenza è infatti un dispositivo tecnologico e come tale non è neutrale, ma al contrario la sua mediazione comporta mutazioni profonde che affondano nella viva carne di chi ha sfidato la legge.

Ne *I miserabili*, Victor Hugo descrive così il dispositivo punitivo per eccellenza, il patibolo: "il patibolo è visione. Il patibolo non è una struttura, il congegno inerte fatto di legno, di ferro e di corde. Sembra una specie di essere dotato di non so quale tetra iniziativa; sembra che quella struttura veda, che quella macchina oda, che quel meccanismo comprenda, che quel legno, quel ferro, quelle corde vogliano. Nella spaventosa fantasmagoria che la sua presenza suscita nell'anima, il patibolo appare terribile a partecipe di ciò che fa. Il patibolo è complice del carnefice; divora, mangia la carne, beve il sangue. Il patibolo è una specie di mostro fabbricato dal giudice e dal falegname, uno spettro che sembra vivere una sorta di spaventevole vita fatta di tutta la morte che ha dato".

La videoconferenza, a differenza del patibolo, non è un dispositivo che esegue una pena già comminata, tanto meno quella di morte che non è più prevista nel codice penale, ma ancor più del patibolo, articolata com'è di microfoni e telecamere, è una "struttura" che "vede", una "macchina" che "ode". Certo, non "mangia" la "carne", ma a suo modo "disincarna" l'imputato, smaterializza il suo corpo, lo riduce a un insieme di bit producendo un impatto visivo e di senso all'interno di un processo che non è da sottovalutare: per suo tramite la presenza dell'imputato, ancorché lontana, diviene spettrale, il suo corpo viene trattato come una interferenza video cui la parola può essere concessa o sottratta con semplice "clic". Trionfo del pudore riformatore che già ripulì le strade dalle catene umane dei forzati e che ora, attraverso le nuove tecnologie, "libera" le aule di giustizia da quella presenza incomoda e stridente perché vi appaia indisturbata l'astrazione del diritto. Negato è anche l'abbraccio tra coimputati che neppure in quella circostanza possono rivedersi. Nessuno scambio affettivo neppure con il pubblico, che neanche appare sullo schermo. Nessuno sguardo complice, nessun saluto ai propri familiari e amici. Una volta entrati in carcere, seppure in via preventiva, non se ne esce più, neppure per il processo. Intombati, cementati. La giuria stessa è portata a considerarti così pericoloso da non poter essere tradotto al suo cospetto. In qualche modo la tua colpevolezza è già implicitamente designata nei modi di quella tua "presenza".

In tutto questo, l'imputato ridotto a spettatore passivo. Osserva il suo processo su uno schermo come fosse una puntata di "Forum" o di "Quarto grado". Unico suo diritto, come da tradizione televisiva, telefonare al suo avvocato durante l'udienza. Eppure è della sua vita che si sta parlando. Suo il corpo eventualmente destinato alla reclusione. Sua la vista amputata dell'orizzonte. Suo il tatto privato della stretta dei suoi cari. Suo l'olfatto orfano della primavera. Suo, infine, lo sguardo, abbattuto o fiero, che affronta il "castigo", preventivo o definitivo, giorno dopo giorno. La videoconferenza è l'alleata tecnologica che perfeziona la prigionia degli sguardi. Codarda, moltiplica gli occhi che scrutano chi ha offeso il confine della legge, ma non trova più il coraggio di guardarlo dritto negli occhi. Metafora cibernetica di una giustizia bendata che si dota di protesi oculari meccaniche, ma rimane sempre cieca.

#### CONCLUSIONI DECANTANTI

Introdotta in Italia per i detenuti sottoposti a regime di 41bis, la videoconferenza appli-

cata ai processi sta ora rapidamente prendendo piede per tutti i detenuti meritevoli, dal punto di vista della giustizia, di un "occhio" di riguardo. È il caso di Maurizio Alfieri, rapinatore riottoso non incline alla domesticazione carceraria; è il caso di Gianluca e Adriano, anarchici accusati di diverse azioni dirette contro l'Eni, magnati dei rifiuti e altri consorzi veleniferi; potrebbe essere, quantomeno già lo è nella volontà della procura di Torino, il caso di Claudio, Chiara, Niccolò e dello scrivente, accusati di un atto di sabotaggio contro il cantiere dell'Alta velocità di Chiomonte. Una deroga speciale al "diritto di difesa", che prevede la presenza fisica dell'imputato accanto al difensore durante il processo, giustificata con il solito pretesto della "sicurezza" e dell'"ordine pubblico". Una novità pericolosa, quella della videoconferenza destinata ad attecchire e a estendersi rapidamente se non subitamente estirpata, dacché, si sa, è l'eccezione di oggi a forgiare la norma di domani. Il paradigma che sottende a questa nuova "mutazione tecnica" è complesso, ed è difficile qui e ora computarne e sviscerarne tutte le declinazioni. Sicuramente il tipo di dibattito processuale che va delineandosi vede una progressiva scomparsa dell'imputato, un crescente condizionamento a priori della giuria e lo strapotere inquisitorio dei pubblici ministeri. Quella che ho cercato di fare qui è di evidenziare alcune ricadute di questa mutazione tecnica concentrandomi sulla questione dello "sguardo", cioè sullo scambio visivo tra occhio galeotto, occhio giudicante e occhio pubblico. Molte altre considerazioni altrettanto e anche più pregnanti potrebbero essere fatte. Ad esempio su come la videoconferenza impedisca al difensore di confrontarsi con il proprio assistito durante l'udienza; o ancora come nella spettacolarizzazione dei processi gli effetti speciali e le illusioni ottiche siano spesso più determinanti dei fatti concreti di cui si discute. Ma la mia fede nel diritto è talmente scarsa che non sto a entrare nel merito di certi particolari. Preferisco concludere queste note approssimative attorno al processo in videoconferenza citando alcune vecchie canzoni galeotte, di quelle cantate nelle strade dalle catene dei forzati. Parole schiette che da sole dicono quasi tutto.

"Avidi di infelicità, i vostri sguardi cercano di incontrare tra noi una razza infame che piange e si umilia. Ma i nostri sguardi sono fieri." "Addio, perché noi sfidiamo e i vostri ferri e le vostre leggi".

Mattia Zanotti

dalla sezione di Alta Sorveglianza del carcere di Alessandria, fine aprile 2014»

Si è svolta in videoconferenza anche un'udienza per un processo di poca importanza in cui è imputato Claudio Alberto, in carcere dal 9 dicembre 2013 con l'accusa di attentato con finalità di terrorismo più alcuni reati specifici. In questo caso, è stata usata come pretesto l'accusa per la quale è in carcere ma per un processo che niente ha a che vedere con quella accusa.

Carcere di Ferrara, 1 aprile 2014

«Sono incazzato, non un po', tanticchio. Diciamo parecchio. Molto incazzato. Appena un'ora fa ho fatto la videoconferenza. 'Na pagliacciata. Umiliante per certi versi. È inutile nascondere, questa data la aspettavo da molto tempo. La vita qui dentro è monotona, come si può intuire uno si affida a queste scadenze. Conto i giorni. Lo ammetto. Fra un mese ho quell'udienza. Una settimana, 2 giorni. 1 giorno. Stanotte non ho dormito. Ero agitato. Alle 3 mi son messo a leggere "La vera storia del capitano Long John

Silver". Risultato, stamattina avevo delle occhiaie della madonna.

Ho cercato in tutti i modi di agghindarmi per mostrare un viso presentabile. Almeno che i compagni vedessero che stavo bene. Forse lo sapevo che sarebbe stata una delusione però ho voluto sperare che qualcosa accadesse. Poi verso le 9 e 20 è venuto a prendermi l'ispettore. Mi son detto: «non farò un viaggio fino a Torino, ma vedrò un'altra parte della galera». La saletta della videoconferenza distava non più di 20 metri dalla sezione. Prima mi han messo in una camera di sicurezza. Mi son accorto allora che dentro al carcere ci sono pure dei giardinetti più o meno curati e fuori ci stavano degli alberi, non so di che tipo, ma il vento ne faceva muovere le foglie. Già, ci sono già le foglie, è arrivata presto la primavera quest'anno. Poi mi hanno portato nella saletta. Una stanza normale con due scrivanie, in una sedeva l'ispettore, sull'altra c'ero io con un bel televisore Lcd e telecamerina sopra. Beh a vedermi in Tv ero abbastanza presentabile. Appena entro in video un saluto forte ai compagni. Avevo ragionato su cosa fare, cosa dire. Saluto col pugno alzato, perché mi piace salutare così. Poi presto attenzione in aula, la Tv è rivolta dalla parte del giudice e basta. Che cretino mi sento, ho salutato solo il giudice. Avrei voluto mostrare un saluto a 39 denti o a 41, ma visto che mi vede solo il giudice sarò serio, farò il prigioniero serio. Sulla Tv ci sono io in un riquadro piccolo e poi si vede l'aula, 10 secondi il giudice e 10 secondi compagni, avvocati e la pm (che è brutta come una racchia). L'aula è grande, praticamente deserta. Provo a riconoscere i compagni perché la definizione video non è un granché. 'Ste telecamere quando devono funzionare fanno le poco definite. 'Fanculo. [...]

Provo tanta rabbia dentro. So dell'immensa forza che mi vorrebbero dare tutti e sto qua seduto come un picciu in 'sta cazzo di galera. Vaffanculo al Dap. Al carcere. Ai giudici. A tutti loro.

L'ispettore dice che è finito, si ritorna in sezione, io scosto una tendina per guardare fuori, lui se ne accorge e mi dice che se voglio mi fa guardare pure dall'altro lato. No grazie. Passiamo accanto all'infermeria, c'è un detenuto comune, panico. Lo saluto. Eccomi nuovamente fra le mie 4 mura solite. Ancora una perquisita. A posto. Lo spettacolo per oggi è finito.

Claudio»

Ed infine, un estratto di una lettera di Antonino Faro, spedita dal carcere di Sulmona nel maggio 2014:

Qui dove "vivo" attualmente, la sezione e quasi tutti i reparti sono composti da detenuti ergastolani o con lunghe pene: oltre il 40% ha vissuto per più di un decennio in regime di 41bis, per cui hanno e abbiamo titolo per parlare di tale regime e di videoconferenza... Dal 1997-98, tutti i detenuti sottoposti al regime di 41bis non hanno più potuto partecipare ai processi se non tramite videoconferenza. I margini di difesa sono così ridotti che la difesa processuale è una farsa, e difatti molte condanne sono avvenute senza una minima difesa reale. Da quest'anno, la videoconferenza è stata estesa anche a tutti i detenuti sottoposti al regime del 416bis (AS3), per cui il problema di difesa giudiziaria si è esteso ad oltre 10.000 detenuti. La scusa è che bisogna prevenire le fughe dei detenuti che vanno in tribunale, ma noi tutti sappiamo che è una balla colossale in quanto le fughe avvenute (a parte quella di Cutrera, che non era però in un regime speciale) sono zero assoluto. Il vero motivo è economico, cioè favorire i finanziatori della "Politica" con l'assegnazione degli appalti per le videoconferenze...

Antonino Faro

## **SULLA SORVEGLIANZA SPECIALE**

Qui di seguito ci si propone di conoscere la sorveglianza speciale, soprattutto in relazione al fatto che nelle scorse settimane (ottobre 2014) la procura di Torino ha proposto (il 3 luglio 2014 a firma dei pm Rinaudo, Perduca, Pacileo) alla sezione "Misure di Prevenzione" del tribunale della stessa città, la sua applicazione, assieme all'obbligo di dimora, a una compagna e tre compagni messi in galera nella retata del 3 giugno - nell'udienza preliminare 27 novembre) del processo a ciò inerente - la stessa procura ha proposto di estenderla ad un quinto compagno. Conoscerla, naturalmente, per impedire il terrorismo manifesto nella sorveglianza speciale teso a far arretrare la lotta; per ostacolare dunque la manipolazione, lo stravolgimento, il tentativo di cancellazione della memoria aggredita e della possibile continuità della lotta.

La richiesta di quella misura, scrive la procura, riguarda *persone da ritenersi dedite alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza o la tranquillità pubblica...* che da anni si dedicano ad azioni collettive nell'ambito di un progetto radicalmente altro, che non tollera alcun dialogo...

Soffermandosi sul concetto di *pericolosità*, assolutamente di parte, viziato (come esposto più avanti) la procura, per tentare di mettere fuorigioco ricorsi e rigetti, espone la biografia dei compagni tratta dai rapporti di polizia, carabinieri. Rapporti che risalgono ai primi loro passi nella lotta di classe. Da questa documentazione, dettata dalla pretesa cancellazione dei contenuti, dalla tentata criminalizzazione delle azioni e dei pensieri che le costituiscono, procura, sbirri deducono la *capacità di promuovere, organizzare e condurre iniziative di contestazione segnate da violenza* e quindi *la sua* (del compagno) *elevata pericolosità in danno della sicurezza e/o tranquillità pubblica...* ognuno ben sa che la tranquillità qui citata riguarda il regime imposto attraverso le vigliacchiere coronate da morti, espulsioni, anni di galera compiute nei CIE come in ogni altro carcere; le razzie compiute da sbirri e soldati nei quartieri con sfratti e pestaggi; le parate militari contro chi sciopera contro condizioni di lavoro in brutale e continuo sprofondamento

Questo il metodo adoperato nei tribunali da sempre, ripreso oggi per esaminare in particolare gli ultimi 10 anni di lotta di classe a To, per tentare di cancellare la memoria di pratiche di rivolta nella lotta contro i CIE, il razzismo di stato compresi i partiti che lo sbandierano o meno; la solidarietà attiva verso chi viene costretto in galera assieme alla lotta contro il carcere; la lotta per la casa, per gli spazi proprio necessari alle pratiche di rottura.

La sorveglianza speciale e anche no richiede in specifico ai compagni di:

- vivere onestamente;
- non associarsi abitualmente con chi ha subito condanne;
- non rincasare tardi;
- notificare di non detenere armi;
- non allontanarsi dall'abitazione scelta senza preventivo avviso;
- presentarsi all'autorità di polizia nei giorni indicati (per la firma);
- non detenere armi anche di modesta capacità offensiva, compresi i giocattoli, i prodotti pirotecnici...

La sorveglianza può essere imposta da 1 fino a 5 anni - rinnovabili; la procura in questo caso ha chiesto 4 anni.

La documentazione che segue, tratta dalla consultazione di "Giustizia penale e poteri dello Stato" (Garzanti 2002, autori C.F. Grosso, G.N. Modona e L. Violante), la riporto per contribuire alla comprensione della funzione generale della sorveglianza speciale. Le *Misure di Sicurezza* rimangono segnate da requisiti nebbiosi, vediamo:

- in quanto **sanzioni penali detentive**, in specifico comportano la detenzione nelle colonie e nelle case di lavoro, applicate nel corso del processo penale, in particolare al delinquente abituale, professionale (recidività infraquinquennale specifica...) per una durata da 2 fino a 10 anni... e non-detentive, per esempio la libertà vigilata, il divieto di frequentare persone pregiudicate, osterie, case di prostituzione...
- in quanto **misure di prevenzione** sono provvedimenti speciali diretti a *prevenire la commissione di reati soprattutto associativi* (si dirà più avanti)... *queste misure vengono esercitate attraverso la diffida del questore, il rimpatrio, la sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, il divieto di soggiorno...* (reato qui sta per fatto che lede o mette in pericolo interessi di primaria importanza...).

In ogni caso le Misure di Prevenzione e Sorveglianza *possono essere applicate soltanto alle persone socialmente pericolose che abbiano commesso un fatto preveduto come reato... che abbiano capacità a delinquere particolarmente intensa...*

A persone *socialmente pericolose* possono essere *applicate misure di sicurezza per un fatto non preveduto dalla legge come reato...* Come si capisce l'ambiguità del sistema di quelle misure rimane ampia sganciato com'è dall'accertamento di fatti precisi a carico... rimane prevalentemente ancorato a meri criteri soggettivi di sospetto ed ha così sollevato ampie critiche e numerose accuse di illegittimità costituzionale...

Nel caso delle *Misure*, la *pericolosità deve essere fondata su una oggettiva valutazione della condotta abituale e del tenore di vita...* deve altresì essere *accertata sui precedenti*, così da *definire la biografia deviante attraverso denunce, segnalazioni, frequentazioni, giudizio (condanne) penale*. Nel giudizio di prevenzione (emesso dal tribunale preposto) non si è ritenuti sì o no colpevoli, ma *si o no pericolosi in rapporto al precedente agire come possibilità di compiere future condotte turbatrici...*

## RAPPORTI TRA MISURE DI PREVENZIONE E DIRITTO PENALE

*Il diritto penale descrive le ipotesi di reato nei loro essenziali elementi costitutivi.*

*Le misure di prevenzione si accontentano di sospetti sulla pericolosità... hanno carattere complementare rispetto al diritto penale. Il carattere sussidiario assegnato alle Misure di prevenzione privo di garanzie processuali sbocca in un sistema di interventi di polizia che trasformano le stesse misure in strumenti puramente repressivi...*

Se lo dicono loro...

## CENNI STORICI

Già nel codice Rocco (epoca fascista) alle "misure" in parola erano affidate *finalità rieducative*, cioè erano inondate di ipocrisia, poiché per il vero *svolgono funzione criminogena* nei confronti di chi vengono applicate.

Nel 1956 viene disposta una legislazione sul tema *Misure di prevenzione*: essa assegna al questore il *potere di proporre diffida nei confronti chi proclivo a delinquere, a ordinare rimpatrio e sorveglianza speciale a chi mette in pericolo moralità, e sicurezza pubblica attraverso lo sfruttamento della prostituzione, il contrabbando di stupefacenti, il gioco d'azzardo...* Le proposte della questura (prevede la legge) vengono valutate e

concretamente affibbiate dal tribunale, possono aver durata da 1 fino a 5 anni e anche essere revocate in appello e cassazione. le misure consistono in: obbligo di soggiorno cioè domicilio coatto, anche confino. Solo nel 1965 il sistema delle Misure venne esteso alla mafia. Verso chi condannato per mafia la sorveglianza speciale può essere proposta, oltretutto dal questore, anche dal pm, assumendo così *funzione sussidiaria al processo penale per raccogliere prove*.

Chi sottoposto a quelle misure non le rispetta può essere condannato anche a 2 anni di carcere.

La Corte Costituzionale nel 1974 tentò di fare chiarezza stabilendo *la revocabilità delle misure di sicurezza nei confronti di chi era ormai rieducato...*, inserendo in tal modo quelle misure nel passaggio dalla pena come prevenzione alla pena come rieducazione. Solo nel 1986 quella decisione è stata assunta in una legge, la quale prevede che la pericolosità sociale presunta *sia accertata caso per caso*, cioè, che esista il presupposto, ovvero *la commissione di un reato o di un quasi-reato, di un fatto impossibile... prossimo alla realizzazione*, ad esempio, *l'istigazione non accolta alla realizzazione di un reato...* Insomma, quella legge, inserita nel quadro della "legge Gozzini" (concessione della libertà anticipata alle persone in carcere, però condizionata alla loro disponibilità nei confronti della rieducazione) ora viene considerata parte del recupero sociale del soggetto pericoloso.

Nel 1975 la legge Reale (famosa per aver apertamente legalizzato gli spari della polizia per affermare l'ordine pubblico, comunque abrogata nel 1978 da referendum 76,5% delle schede) estende ulteriormente l'applicazione delle Misure:

- a chi in gruppo o isolato prepara atti diretti a sovvertire l'ordinamento...
- a chi ha fatto parte di associazioni (fasciste) politiche disciolte dalla legge del 1956...

Nel 1982 con la legge Rognoni-La Torre vengono inserite nelle *Misure* anche i *controlli patrimoniali su persone condannate o sospettate di mafia mediante: confisca di beni, decadenza di licenze, ostacoli nell'iscrizione all'albo dei costruttori.*

Nel 2001 nelle settimane successive all'attacco alle Torri Gemelle negli USA le Misure vengono stavolta estese a *chi si prepara a compiere reati con finalità di terrorismo internazionale...*

Nello stesso anno vengono infine estese a *chi prende parte a violenze in occasione di competizioni sportive...*

## **SORVEGLIANZA SPECIALE E MISURE PREVENTIVE OVVERO LO STATO DI POLIZIA CHIAMATO PREVENZIONE**

*A cura dei compagni\* di Torino*

La legge 1423 del 27.12.1956 intitolata "MISURE DI PREVENZIONE NEI CONFRONTI DELLE PERSONE PERICOLOSE PER LA SICUREZZA E PER LA PUBBLICA MORALITÀ" è stata successivamente modificata dal D.L.vo n. 159 del 2011 e nuovamente rubricata "Codice Antimafia". La normativa prevede che possa essere proposta la sorveglianza speciale per tre categorie di persone:

- a) per coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dedicati a traffici delittuosi;

b) per coloro che per la condotta e il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;

c) per coloro che, in base al comportamento, debba ritenersi che siano dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica (cfr. Art 1).

Oltre ai soggetti indicati dall'art. 1 D.L.vo n. 159 del 2011, la novella del 2011 ha esteso l'applicazione delle misure di prevenzione ad altre categorie di persone, quali ad esempio gli indiziati di appartenere alle associazioni mafiose ex art. 416 bis c.p. o coloro che, operanti in gruppo od isolatamente, pongono in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I, titolo IV, del libro II del c.p., così come indicato nell'art. 4 della predetta legge.

Attualmente, diversamente da quanto disponeva la legge del 1956, la titolarità della proposta di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale è in capo al questore, al procuratore nazionale antimafia, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove dimora la persona e al direttore della D.I.A.

La proposta è presentata al presidente del Tribunale del capoluogo della provincia in cui la persona dimora il quale fisserà la data dell'udienza che, di norma, si svolge senza la presenza del pubblico, a meno che l'interessato chieda che si svolga pubblicamente. A seguito dell'udienza il giudice statuirà se applicare o meno la misura di prevenzione della sorveglianza speciale e, qualora la disponga, nel provvedimento stabilirà la durata che non può essere inferiore ad un anno né superiore a cinque, ai sensi dell'art. 8. Alla sorveglianza speciale può essere aggiunto, a seconda delle circostanze, il *divieto di soggiorno* in uno o più comuni o Province, o alternativamente l'*obbligo di soggiorno* nel comune di residenza o di dimora abituale.

In relazione a ciò, all'interno del provvedimento, sono altresì determinate le prescrizioni che la persona sottoposta alla sorveglianza deve osservare.

Le prescrizioni generali sono quelle di trovarsi un lavoro, avere una dimora fissa, di farla conoscere all'autorità e di non allontanarsene senza preventivo avviso all'autorità di pubblica sicurezza.

In ogni caso, prescrive di vivere onestamente, di rispettare le leggi, di non dare ragione di sospetti e di non allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza; prescrive, altresì, di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, di non rincasare la sera più tardi e di non uscire la mattina prima di una certa ora e senza comprovata necessità e, comunque, senza averne data tempestiva notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza, di non detenere e non portare armi, di non partecipare a pubbliche riunioni. Inoltre, può imporre tutte quelle prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale; ed, in particolare, il divieto di soggiorno in uno o più comuni, o in una o più Province etc. (art.8 comma 5)

Qualora sia applicata la misura dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale o del divieto di soggiorno, può essere inoltre prescritto:

- 1) di non andare lontano dall'abitazione scelta senza preventivo avviso alle autorità preposta alla sorveglianza;
- 2) di presentarsi alle autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei

giorni indicati ed a ogni chiamata di essa.

Alle persone di cui sopra è consegnata una carta di permanenza da portare con sé e da esibire ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.

Se la proposta riguarda la misura della sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, il presidente del tribunale, con decreto, può disporre il temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente.

Nel caso in cui sussistano motivi di particolare gravità, può altresì disporre che alla persona denunciata sia imposto, in via provvisoria, l'obbligo o il divieto di soggiorno fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione.

Chi contravviene agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno.

Se l'inosservanza riguarda la sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni ed è consentito l'arresto anche fuori dai casi di flagranza.

La sorveglianza speciale comincia a decorrere dal giorno in cui il decreto è comunicato all'interessato e cessa di diritto allo scadere del termine nel decreto stesso stabilito, se il sorvegliato speciale non abbia, nel frattempo commesso un reato (art. 75).

In opposizione al provvedimento che dispone la sorveglianza speciale è possibile proporre appello e avverso il decreto della Corte d'Appello che dovesse confermare la misura è ammesso il ricorso alla Corte di Cassazione. Quanto sin d'ora esposto rappresenta in sintesi il contenuto della legge 1423/1956 così come modificata dal D.L.vo n.159 del 2011.

## SOSPETTI CHIAMATI INDIZI

*Tratto da Scheggia N°5 Ottobre 2008 e aggiornato a Dicembre 2014*

Ecco alcune frasi estrapolate da sentenze passate che chiariscono meglio l'entità della sorveglianza speciale e delle misure preventive in generale:

*"non è la pendenza di un procedimento penale, di per se stessa, ad essere sintomatica di pericolosità sociale, dovendosi avere riguardo a tutti quei comportamenti direttamente ascrivibili al soggetto, da cui si può trarre il convincimento - sulla base di elementi di fatto - della pericolosità sociale della persona proposta e della ricorrenza di una delle ipotesi di pericolosità sociale tipicizzate nelle leggi del 1956 e 1965" (Cass. pen., Sez. I, dic. 1989, n 3253, RV.183047, Marcellino, in CED Cass.)*

*"in tema di applicazione di misure di prevenzione il giudizio di pericolosità non postula l'accertamento di fatti-reato, ma esige che siano individuati fatti specifici, obiettivamente sintomatici di una condotta abituale legata ad associazioni di tipo... " (Cass. pen., Sez. I, 17 nov. 1989, n 182893, Nuvoletta, in Ced Cass.)*

*"il procedimento penale e il procedimento di prevenzione hanno presupposti e finalità diversi, il primo ha ad oggetto fatti illeciti costituenti reato, la cui commissione va compiutamente provata, mentre il secondo ha riguardo alla pericolosità sociale in senso lato, [...], per l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti di una persona con uno stile di vita presumibilmente delittuoso, rispetto alla quale non si raggiunga una prova sicura di reità per un delitto; tale pericolosità, pertanto, non si correla neces-*

*sariamente ad una affermazione di responsabilità in ordine ad un reato, ma va ricavata dal serio esame dell'intera personalità del soggetto e da situazioni oggettive che giustifichino sospetti e presunzioni, purché gli uni e le altre non siano frutto di apodittiche affermazioni ma appaiano fondati su elementi fattuali specifici ed accertati"* (Cass.Pen.Sez.1, 5 dic. 1989, n.3196, Rv.183083, Costanzo, in CED Cass.)

Alla base delle misure preventive, in particolare della più limitante, cioè la sorveglianza speciale, la giurisprudenza pone il concetto di indizio. L'indizio, secondo la legge, non è né un sospetto né un'illazione né tantomeno una poca fondata intuizione del giudice, bensì un elemento basato su un fatto certo che, secondo una serie di eventi e accadimenti passati, in base ad un principio di logica tutta discrezionale (considerata verità assoluta), è presupposto imprescindibile di una condotta, di un'appartenenza, di un grado certo e assoluto di pericolosità. Ad esempio la tua presenza in città nell'ora in cui si è svolta una rapina, a qualche isolato da casa tua, è un fatto certo, quindi un indizio sulla tua possibile partecipazione al reato stesso. Afferma la giurisprudenza: l'indizio è la prova indiretta attraverso cui l'esistenza di un fatto da provare si ricava per il tramite di un'inferenza logica costituita da regole di esperienza consolidate ed affidabili. Cosa s'intende per logica? Si teorizza che una serie di eventi accaduti in passato ad altri soggetti siano leggi naturali, come se gli individui si comportassero tutti allo stesso modo spinti da regole intrinseche dovute all'appartenenza al genere umano! Un esempio: andare al bar sotto casa, frequentato da pregiudicati, ed avere dei precedenti per spaccio sono due variabili che, come la giurisprudenza passata ha dimostrato, rivelano informazioni "certe" sulla personalità del soggetto o sulla sua appartenenza ad una categoria sensibile o ad un'associazione a delinquere. Due indizi dunque, la cui valenza è limitata, che potrebbero però far scaturire una misura preventiva.

Tali considerazioni lasciano il tempo che trovano. La logica che lega alcuni fatti l'uno con l'altro, ed insieme li porta alla costruzione di una personalità categoriale è, inutile dirlo, completamente discrezionale. L'arbitrio viene trasformato in scienza empirica. Il giudice cioè, appellandosi alla sua esperienza, alle osservazioni e alla giurisprudenza passata che appartiene ad altri casi di uomini e donne, senza fondarsi su colpe accertate, può costruire un profilo e con un po' d'immaginazione fare dei suoi sospetti delle verità, delle sue congetture dei rapporti scientifici tra variabili. Ecco pronto così il volto del criminale abituale.

Obiettivamente sintomatico, presumibilmente delittuosa, personalità del soggetto, indizi... L'incertezza sembra essere il leit motiv delle misure di prevenzione, o meglio l'incertezza e il dubbio elevati a sacrosanta verità. Lombroso avrebbe sicuramente approvato. Qual è il percorso secondo il quale il sintomo diventa evidenza? Il giudizio di un uomo, il giudice, che per quello che ha visto e per quanto ha studiato, secondo la più pazza delle discrezionalità ritiene qualcuno pericoloso e lo condanna ad una misura preventiva. Un ossimoro nelle parole, ma non nei fatti. La sorveglianza speciale, infatti, è una vera e propria condanna, forse più afflittiva di molte misure cautelari, ma che si presenta sotto forma di una misura preventiva. E' evidente, le misure preventive sono una condanna di fatto della personalità, delle idee, dello stile di vita di una persona, siano esse idee politiche o modi di vivere non totalmente convenzionali, poiché slegati dal lavoro fisso, dal consumo, dalla famiglia, dal vivere secondo dei canoni che, in larga parte, sono imposti e inclini ad ammansire la popolazione. E' proprio per questo che le disposizioni della sorveglianza speciale impongono di vivere onestamente,

ciò avere uno stile di vita consono ai tempi che corrono, abbassare la testa e vivere di stenti. Questo si chiama asservimento, ma per la legge è Onestà.

Le misure preventive rappresentano, evidentemente, uno strumento molto utile per le autorità, poiché permettono di applicare tutta una serie di limitazioni della libertà personale ed individuale senza che vi siano i presupposti penali, cioè senza l'accertamento comprovato di reati o precedenti penali. Una condanna senza reato dunque. E' necessario a questo punto ipotizzare gli scenari possibili dell'utilizzo di tale strumento nel contesto repressivo attuale e futuro.

**QUALI SONO I RISCHI CHE PORTA CON SÉ L'UTILIZZO DELLA SORVEGLIANZA SPECIALE E DI TUTTE LE MISURE PREVENTIVE?**

**UNA CONSIDERAZIONE, PIÙ QUESITI.**

Il momento attuale vede lo Stato in grave difficoltà per la gestione delle carceri. Il sovraffollamento potrebbe risultare oltre che oneroso a livello economico anche pericoloso perché potrebbe innescare proteste e rivolte nelle carceri italiane. Le ultime modifiche legislative, in linea con i discorsi istituzionali maggiormente in voga, si sono poste come obiettivo la riforma delle carceri italiane a partire dalle misure repressive. Due linee direttive: da un lato rendere le misure cautelari alternative, come gli arresti domiciliari (costo zero per lo stato) e l'utilizzo di braccialetti elettronici sempre più effettive, dall'altro aumentare il numero di posti disponibili nelle patrie galere. Come si inserisce in questo contesto una misura preventivo-repressiva come la sorveglianza speciale? E' possibile che se ne farà maggiormente ricorso poiché il suo utilizzo garantisce un controllo sociale più efficace?

La tensione tra la misura preventiva e i diritti costituzionali è però evidente; una limitazione pesante della libertà personale, non in seguito ad eventi delittuosi bensì ad indizi, contrasta con molti principi sanciti dalla Carta costituzionale e dalle numerose Convenzioni europee e mondiali, come la Cedu. Risulta chiaro che utilizzare tali strumenti ha lo scopo di colpire determinate categorie sociali con finalità preventive. Questo avviene in momenti storici particolari, periodi di grave crisi e di pericolo di sommovimenti popolari, lo Stato e il capitale hanno paura e perciò agiscono preventivamente. Una situazione di allarme sociale come quella attuale può giustificare esigenze di tutela della sicurezza pubblica che vadano al di là dei diritti sanciti dalle carte costituzionali? Alcuni potrebbero pensare che il ricorso a tali strumenti porti indietro nel tempo, in particolare al ventennio fascista, ma forse, più onestamente, è il normale evolversi delle democrazie occidentali.

In tutti i modi sarebbe interessante capire l'evoluzione che ha avuto tale misura preventiva, quanto è stata utilizzata negli ultimi anni e capire dove ci stia portando. E' palese che tali strumenti mettano in risalto il volto duro dello Stato, quello poliziesco che accompagna, restando latente, lo Stato di diritto, sopraffacendo principi costituzionali come il diritto alla difesa e la presunzione di non colpevolezza.

## **ALCUNE CONSIDERAZIONI SULLE LEGGI "SVUOTACARCERI"**

*A cura di di S.L. Carcere*

### **CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

A partire dall'anno 2013 a seguito della famosa sentenza Torregiani della Corte EDU che ha pesantemente condannato l'Italia per la violazione dell'art 3 della CEDU sul divieto di trattamenti inumani o degradanti la questione del sovraffollamento carcerario ha conquistato l'attenzione del legislatore che sotto raccomandazioni sempre più pressanti ha deciso di adottare provvedimenti per far fronte alla situazione senza ricorrere allo strumento dell'amnistia o dell'indulto.

Gli interventi normativi sulla questione si sono tuttavia ben presto rivelati poco incisivi in quanto non hanno di fatto sortito effetti in particolare per la troppa timidezza del legislatore nel riassetto alcuni istituti invece che abatterli a colpi di scure come sarebbe stato necessario.

La riprova di tale osservazione è offerta dalla stessa successione di ben tre diversi atti normativi adottati tutti con la forma della decretazione d'urgenza e successiva conversione. Gli atti normativi che il Governo ha ritenuto aventi carattere di eccezionalità ed urgenza hanno ben presto rilevato la loro inadeguatezza tanto che sono stati seguiti in brevi tempi da ulteriori atti aventi lo stesso scopo ed emanati anch'essi con la forma del decreto legge.

Come si vedrà più avanti l'unica norma incisiva emanata nel D.L. 92/2014 ha subito nella legge di conversione (L. 117/2014) pesanti modifiche che l'hanno di fatto svuotata di contenuto.

Gli atti normativi principali emanati sul tema sono tre: il D.L. 78/2013 (1 luglio) convertito con modificazioni dalla L. 94/2013 (9 agosto), il D.L. 146/2013 (23 dicembre) convertito con modificazioni nella L. 10/2014 (21 febbraio) ed infine il D.L. 92/2014 (28 giugno) convertito con la L. 117/2014 (11 agosto).

Come è possibile notare la vicinanza temporale dei provvedimenti porta a comprendere come la inadeguatezza degli strumenti apportati sia rivelata *ictu oculi* tanto che ogni sei mesi veniva emanato un nuovo atto normativo contenente ulteriori accorgimenti che però tuttora non hanno dato i risultati che ci si proponeva.

Si passerà ora ad osservare la principali novità dei vari atti per capire meglio quanto sinora osservato.

### **Il D.L. 78/2013 E LA L. 94/2013**

Il decreto legge del 1 luglio 2013 n. 78 è stato convertito con modificazioni con la Legge 94 del 9 agosto 2013.

Il testo risultante ha il suo nucleo centrale nelle modificazioni apportate al codice di procedura penale ed all'ordinamento penitenziario. Le modifiche al codice di procedura penale sono numerose

L'art. 280 del codice di rito prevedeva che si potesse applicare la custodia cautelare in carcere, in attesa dell'esito del processo, quando si procedeva per reati che prevedevano la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, mentre, a seguito della modificazione, la pena massima prevista per applicare la custodia in carcere deve essere di almeno 5 anni. Conseguentemente, i reati che prevedono una pena massima dai quattro anni ai 4 anni 11 mesi e 29 giorni non possono più dar luogo a

custodia cautelare come accadeva prima. Vi è una eccezione: il delitto di finanziamento illecito dei partiti pur prevedendo una pena massima di 4 anni continuerà ad essere un reato per il quale è prevista la possibilità di applicare la custodia cautelare. Vale la pena di sottolineare come la modifica sia di poco conto in quanto i reati che prevedono pene massime superiori a 4 anni ed inferiori a 5 non sono molti e sono quasi tutti reati dei colletti bianchi.

Le modifiche apportate all'art. 656 del codice di procedura penale sono forse le più rilevanti. Il nuovo comma 4 bis infatti inserisce un meccanismo del tutto peculiare relativo alla liberazione anticipata. Nella disciplina previgente, la detrazione di 45 giorni a semestre per buona condotta veniva applicata dopo aver scontato ogni semestre di pena sulla rimanente pena da espiare. Ad esempio, il condannato 4 anni di carcere, dopo aver scontato 6 mesi ed aver tenuto buona condotta, si vedeva riconosciuta una detrazione di 45 giorni sui tre anni e sei mesi residui di pena da scontare e così via. Con la nuova norma la liberazione anticipata diviene di 60 giorni per ogni semestre e viene calcolata già in sede di ordine di esecuzione della carcerazione. I 60 giorni sono tuttavia diventati 75 a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 92/2014, con esclusione dei reati di cui all'art. 4 bis dell'O.P. Ovviamente, essendo la liberazione anticipata un beneficio che presuppone la partecipazione all'opera di rieducazione in carcere, (almeno nel linguaggio utilizzato dal legislatore) essa può essere calcolata su un periodo di detenzione comunque sofferto e, quindi, su una custodia cautelare patita o su una pena dichiarata fungibile. Per esemplificare questo concetto si pensi a una persona che scontata 5 anni di carcere preventivo e poi viene condannata a 3 anni. Questa persona avrà due anni di carcere patiti in più e quei due anni si chiamano pena fungibile perché, nel caso di successiva condanna o di cumulo, quei due anni verranno considerati come pena già scontata per la nuova condanna o per il cumulo. In sede di esecuzione, su quei due anni, verrà applicata, ricorrendone le condizioni, la liberazione anticipata. Esempio: vengo imputato di un reato e mi viene applicata la custodia cautelare in carcere. Patisco 3 anni di custodia cautelare poi il mio avvocato fa una richiesta di scarcerazione che viene accolta e io vengo liberato. Alla fine del processo, vengo condannato a 8 anni e, quindi, dovrei scontare ancora 5 anni, pena che non permette né l'accesso ai domiciliari né ai servizi sociali. Tuttavia, sui tre anni di custodia cautelare patita, può essere applicata la liberazione anticipata in virtù della nuova normativa e pertanto 3 anni di custodia cautelare in caso di buona condotta significa uno sconto di 14 mesi e 25 giorni (2 mesi e mezzo per ogni semestre). Sottraendo dai cinque anni i 14 mesi e 25 giorni di liberazione anticipata, calcolata già prima dell'emissione dell'ordine di esecuzione, mi rimane una pena residua di 3 anni e 9 mesi circa e su quella pena potrò chiedere gli arresti domiciliari. Se invece la mia condanna definitiva, invece che di 8 anni, fosse di 7 anni, con gli stessi calcoli, la mia pena residua sarebbe sotto i 3 anni ed io potrei chiedere l'affidamento. Con la vecchia normativa, sarebbe stato necessario rientrare in carcere, fare la domanda di liberazione anticipata ed aspettarne l'accoglimento. Il meccanismo è quindi teso ad evitare ingressi in carcere per brevi periodi.

Vi è una ulteriore modifica all'art. 656 del codice di procedura penale. Il meccanismo di tale articolo prevede che, quando il Pm emette un ordine di esecuzione per la carcerazione nei confronti di un condannato libero, lo stesso sia sospeso per trenta giorni se la carcerazione da eseguire non supera certi limiti temporali. Quei trenta giorni servono al condannato per decidere se e quali misure alternative al carcere chiedere. Il comma 9 dell'art. 656 esclude che i condannati per alcuni reati possano beneficiare

di tale sospensione. Tra i reati in relazione ai quali era esclusa la sospensione, vi era il furto aggravato e il furto in abitazione. A seguito della novella, questi due reati sono stati espunti da quelli che escludono la sospensione a cui però sono stati aggiunti i reati di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori (comunemente detto stalking).

Le modifiche all'ordinamento penitenziario sono invece di minore rilievo.

Riguardo alla disciplina dei permessi premio, la prima modifica riguarda la durata massima degli stessi per i condannati minorenni. Il numero massimo giorni per ciascun permesso passa da venti giorni a 30, mentre la durata complessiva aumenta dai sessanta giorni previsti dalla antica normativa ai cento di quella attuale.

Viene poi innalzato da tre a quattro anni l'entità della condanna ostativa alla concessione dei permessi premio a prescindere dall'aver scontato un quarto o la metà della pena. Quanto alla detenzione domiciliare, secondo la precedente normativa, essa non poteva essere concessa a coloro cui era stata applicata la recidiva reiterata, mentre ora tale previsione è stata soppressa come lo è stata pure l'esclusione della detenzione domiciliare per i condannati per taluni reati gravi.

Nella previgente disciplina, la denuncia per evasione dalla detenzione domiciliare comportava la sospensione del beneficio e la condanna comportava la revoca. Con la nuova disciplina la denuncia non ha più alcun effetto, mentre la condanna comporta la revoca del beneficio solo se il fatto non è di lieve entità, ciò ovviamente rimette la questione all'arbitrio del giudice. È stata anche abrogata la norma che permetteva di concedere la semilibertà ai recidivi reiterati solo dopo aver scontato i due terzi della pena.

Infine nel DPR309/90 (TU Stupefacenti) viene esteso l'ambito di applicazione dell'art. 5 bis che riguarda i lavori socialmente utili in sostituzione della pena detentiva per i condannati tossicodipendenti.

#### IL D.L. 146/2013 E LA L. 10/2014

Il D.L. 146/2013, secondo intervento normativo sul sovraffollamento carcerario, è stato convertito con la L. 10/2014.

Le più rilevanti novità contenute in questo decreto riguardano l'ordinamento penitenziario e la legge sugli stupefacenti, in quanto le modifiche apportate al codice di procedura penale sono di carattere esclusivamente tecnico e non contengono rilevanti novità.

Le modifiche alla disciplina sugli stupefacenti sono state apportate a seguito della sentenza della Corte Costituzionale che, con una pronuncia di illegittimità, ha travolto l'intera normativa del 2006, facendo quindi rivivere la vecchia normativa comunemente conosciuta come Jervolino Vassalli.

L'art. 73 comma 5 del TU stupefacenti che disciplina i casi di detenzione ai fini di spaccio di lieve entità è stato sostituito con il seguente: «5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, e' punito con le pene della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000.»

Giova notare che, con la reviviscenza della legge Iervolino Vassalli, la pena massima per i comma 5 dell'art. 73 era di quattro anni e sei mesi. L'innalzamento a cinque anni è dovuto al fatto che, proprio in forza del DL 78/2013, la custodia cautelare non può più essere applicata per reati che prevedono una pena massima inferiore a 5 anni.

La modifica più importante all'interno dell'ordinamento penitenziario è certamente la

liberazione anticipata speciale, pari a 75 giorni per ogni semestre, applicabile ai semestri espiati dal 2010 in poi. Da tale beneficio sono esclusi i condannati per reati di cui all'art. 4 bis OP, che quindi continueranno, ricorrendone i presupposti, ad usufruire solo della LA ordinaria.

Sempre nell'O.P., è stato aggiunto l'art. 35 bis che prevede la possibilità di proporre al MS reclamo per gli atti dell'amministrazione penitenziaria lesivi dei diritti soggettivi. Tale reclamo, già previsto in passato, acquista, con questa nuova norma, carattere giurisdizionale e pertanto è prevista una udienza in camera di consiglio con partecipazione del difensore e del PM e la ricorribilità in Cassazione della relativa ordinanza. E' altresì previsto un giudizio di ottemperanza in caso di inerzia dell'amministrazione penitenziaria. Ad esito di tale giudizio, il detenuto potrà vedersi riconosciuto un indennizzo per ciascun giorno di ritardo nell'adempimento di quanto ordinato dal MS

#### Il DL 92/2014 e la L. 117/2014

Il DL 92/2014 convertito in L. 117/2014 ha introdotto rilevanti novità relativamente sia alla custodia cautelare che all'esecuzione della pena.

La prima di esse è l'introduzione di un nuovo articolo nell'ordinamento penitenziario, il 35 ter. Se l'art 35 bis aveva previsto un sistema di risarcimento economico per il ritardo nell'adempimento dei provvedimenti del Magistrato di Sorveglianza sugli atti amministrativi lesivi dei diritti soggettivi, l'art. 35 ter prevede che, in caso di permanenza, per un periodo superiore a 15 giorni, in condizioni carcerarie in violazione dell'art 3 della CEDU (quindi ad esempio in caso di permanenza in carcere con uno spazio a disposizione inferiore a quello minimo previsto dalle disposizioni della CEDU così come interpretate dall'Alta Corte di Strasburgo) il Magistrato di Sorveglianza, su richiesta del detenuto o del suo difensore, dispone una riduzione della pena da espiare pari ad un giorno per ogni dieci giorni di pregiudizio.

Se invece la condizione in violazione dell'art 3 della CEDU è integrata per meno di 15 giorni, oppure la pena residua da espiare non consenta la detrazione (ad esempio chi ha subito il sovraffollamento per 10 anni ha diritto ad una riduzione di 8 mesi ma se il residuo di pena è pari a 3 mesi la riduzione sarebbe vanificata) il Magistrato di Sorveglianza stabilirà un risarcimento pari a 8 euro per ogni giorno di pregiudizio.

Se tale pregiudizio si verifica durante la custodia cautelare non computabile ai fini della pena, oppure l'interessato è stato scarcerato per fine pena, l'interessato potrà proporre una azione civile davanti al Tribunale ordinario del luogo di residenza

La disposizione più importante che ha anche provocato un ampio dibattito tra i giuristi è l'articolo 8 del decreto 92/2014 che ha subito profonde modificazioni in sede di conversione. Il testo originario prevedeva che il Giudice non avrebbe potuto applicare la custodia cautelare se riteneva che, all'esito del giudizio, la pena detentiva non sarebbe stata superiore a tre anni. Tale norma era quantomai opportuna perché sarebbe stata l'unica dei vari provvedimenti rivolti a ridurre la popolazione carceraria ad avere davvero un impatto rilevante in vista di tale scopo.

Sin dalla emanazione del decreto, tale norma ha provocato forti reazioni negative.

Da un lato infatti si osservava che il meccanismo avrebbe svuotato di significato le norme del codice di procedura penale sulle misure alternative, perché i condannati che non avrebbero potuto beneficiare di queste misure avrebbero atteso la decisione del TS in libertà invece che in carcere anche in presenza di gravi esigenze cautelari. Si osservava poi che, a dispetto delle pene previste nel codice penale, nell'esperienza pratica, i

reati che portano a condanne superiori a tre anni sono spesso reati di media gravità (come lo stalking come piccole rapine o altro) che nondimeno provocano allarme sociale e richiedono misure atte a tutelare la collettività. Si osservava infatti che, in astratto, un soggetto colto a rubare in un supermercato e che per darsi alla fuga aveva spintonato il personale di sicurezza non sarebbe andato in carcere neppure se con numerosi precedenti penali anche per evasione, poiché la norma inserita non ammetteva eccezioni.

Infine si osservava che la locuzione contenuta nel testo "pena da eseguire non superiore a tre anni" generava forti dubbi in quanto oscura.

In sede di conversione la norma ha subito rilevanti modifiche che l'hanno resa praticamente lettera morta.

La prima modifica è in realtà positiva perché supera l'incertezza generata dalla espressione "pena da eseguire", sostituendo quest'ultima con l'espressione "pena irrogata", chiarendo quindi che la previsione dei tre anni deve essere fatta in relazione a quello che potrebbe esser contenuto nel dispositivo della sentenza.

Le altre modifiche invece finiscono per svuotare di contenuto l'unica norma incisiva elaborata negli ultimi anni relativamente alla custodia cautelare. Nella legge di conversione infatti, è previsto che la nuova norma non si applica nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 423-bis, 572, 612-bis e 624-bis del codice penale, nonché all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e quando, rilevata l'inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell'articolo 284, comma 1, del presente codice.

In primo luogo, quindi vengono espressamente esclusi dall'ambito di applicabilità una serie di reati non indifferente (tutti quelli che già portano all'esclusione dei benefici oltre ad altri espressamente indicati). In secondo luogo, si prevede che se l'imputato non dispone di un luogo dove essere posto agli arresti domiciliari il Giudice possa disporre lo stesso la custodia cautelare se ritiene che ogni altra misura risulti inadeguata. Il problema è che, anche nel previgente sistema, la custodia cautelare poteva essere irrogata solo quando ogni altra misura fosse ritenuta inadeguata, ciononostante i Giudici tendevano comunque ad applicarla. A seguito di tali modificazioni della nuova norma, l'unico vero cambiamento sarà per colui che dispone di un luogo ove stare agli arresti domiciliari, nel senso che se costui non è accusato di uno dei delitti ostativi inseriti nella legge di conversione e il Giudice ritiene che la pena irrogata non sarà superiore ai tre anni sarà costretto a porre l'imputato ai domiciliari e non potrà applicare la custodia in carcere.

In conclusione come si può vedere gli interventi normativi elaborati nell'ultimo anno non possiedono la necessaria incisività per ridurre effettivamente la popolazione carceraria risolvendosi in provvedimenti che vanno ad incidere su un numero limitato di casi con un sistema di esclusioni ed eccezioni che rende i buoni propositi lettera morta nella pratica. Sarebbe certamente opportuno riportare l'articolo 8 alla formulazione originaria per dare un colpo serio all'abuso dello strumento della custodia cautelare ed affiancare ad interventi normativi più incisivi anche provvedimenti come l'amnistia.

## **APPELLO PER UNA GIORNATA SULLA TORTURA FIRENZE, 26/2/2015**

Tortura fisica e psicologica, condizioni di detenzione riconducibili a tale pratica per le conseguenze sugli individui che le subiscono, "abusi in divisa" sono indiscutibilmente all'ordine del giorno quando si parla di repressione e carcere.

Non di poco conto le dichiarazioni di chi queste torture le ha praticate nelle stanze delle questure, carceri o in luoghi al di fuori di quelli istituzionalmente preposti alla detenzione, che hanno fatto ulteriormente luce su comportamenti e strategie che vanno ben oltre dal poter essere liquidati come atti riconducibili a "poche mele marce". Il tempo ha fatto sì che molti di coloro che le torture le hanno subite decidessero di raccontarle, ben lungi da qualsiasi vittimismo o voglia di risarcimento, con l'obiettivo di ricostruire, dalla nostra parte, una memoria storica come patrimonio per una lettura delle forme che lo stato, nella sua complessità, è in grado di mettere in atto nei confronti dei comportamenti incompatibili che vanno a determinarsi nelle maglie delle contraddizioni della società in cui siamo costretti a vivere.

Alcune realtà fiorentine che hanno condiviso nel tempo dibattiti e iniziative comuni sulla tematica carceraria, sebbene su piani e con interventi diversi, hanno sentito la necessità di provare a costruire un momento di confronto e condivisione sul tema della tortura nelle sue varie "facce".

Vorremmo costruire una giornata che non sia caratterizzata dagli interventi, sebbene sicuramente importanti, di "esperti del settore", ma cercare di dare voce a coloro che in prima persona la pratica della tortura l'hanno vissuta e/o continuano a viverla sulla propria pelle.

Una discussione che non si limiti a ricostruire la storia della tortura in Italia nel processo storico di sviluppo della società del profitto, nella sua rimodulazione sulla base delle numerose emergenze che storicamente si ripropongono fungendo da elemento legittimante per le strutture repressive e carcerarie, la tortura fisica operata dagli aguzzini di professione, ma affronti anche tutta quella miriade di azioni psicologiche che la caratterizzano.

La complessità e la relativa specializzazione che il sistema carcerario ha assunto nel tempo, in una continua rimodulazione in dialettica con il fuori, rappresenta per noi strumento di tortura: 41 Bis, AS, OPG, Ergastolo ostativo o meno, Cie, differenziazione, sono per noi mezzi di coercizione, di pressione violenta sul detenuto e come tali vogliamo trattarli nella giornata, esplicitarne le caratteristiche e le conseguenze per il corpo prigioniero, senza dimenticare il profondo legame tra il fuori e il dentro quelle mura.

Non vogliamo stare qui ad approfondire quale sia il legame tra le forme proprie dell'istituzione carcere e quelle che si ritrovano sempre più nei contesti in cui viviamo fuori dal carcere stesso, che sia il lavoro, la scuola o il quartiere.

Una tortura che si consuma nelle caserme di polizia e carabinieri, che lascia cadavere il malcapitato che si trova ad attraversarle, che porta alla scelta del suicidio come ultima forma di resistenza, di opposizione alle pratiche psicologiche a cui uno/a è sottoposto.

Sgomberiamo subito il campo da possibili equivoci. Anche se da percorsi differenti è patrimonio comune di chi propone questa giornata l'idea che non esiste possibilità di riformare l'istituzione carcere, così come non pensiamo che sia una legge che potrà modificare nella sostanza il panorama che abbiamo davanti. Non saremo certo noi a dire che non devono essere portate avanti lotte dal corpo prigioniero che chiedono

miglioramenti, migliori condizioni di vita all'interno del carcere, ma con la convinzione che questi non potranno andare oltre finchè l'istituzione carcere rimarrà in piedi ... perchè saremo tutti/e meno liberi finche' rimarrà in vita un a prigione (antico palazzo – AAVV)

## **CENNI SUGLI OSPEDALI PSICHIATRICI GIUDIZIARI**

*A cura di Rapaviola (gruppo di approfondimento anti/non psichiatrico promosso da alcuni compagni di OLGa) e Rete Antipsichiatrica*

Alla tre giorni antipsichiatrica di Donoratico, una decina di collettivi/realtà e diverse individualità provenienti da tutta Italia hanno deciso di organizzare una manifestazione a chiamata nazionale a Reggio nell'Emilia contro il magistrato di sorveglianza e i soprusi perpetrati negli Opg e nelle carceri per il 28 Marzo 2015. Di seguito stralci del documento prodotto durante l'assemblea.

### **UN PO' DI STORIA**

Il Manicomio Criminale (MC) come principale istituzione per l'esecuzione delle misure di sicurezza è stato introdotto nel 1876 e regolamentato nel 1930 con il Codice Rocco. Nel 1891, con il Regio Decreto 1 febbraio 1891, n. 260 "Regolamento generale degli stabilimenti carcerari e dei riformatori governativi", il Manicomio Criminale viene rinominato Manicomio Giudiziario (MG), pur rimanendo sostanzialmente invariato.

Nel 1975, con la Legge n. 354 "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà" (legge Gozzini), il Manicomio Giudiziario (MG), viene rinominato Ospedale Psichiatrico Giudiziario (OPG), pur rimanendo sostanzialmente invariato come principale istituzione per l'esecuzione delle misure di sicurezza.

Le riforme carcerarie del '75-'86 e quelle psichiatriche del '65-'78 hanno prodotto solo un cambiamento di definizione.

In tutti questi anni, mentre l'OPG è rimasto cristallizzato nella sua forma fascista, con la legge 180/1978 gli Ospedali Psichiatrici vengono lentamente smantellati e sostituiti da una serie di istituzioni (ospedali, case famiglia, comunità, ecc.) ed il ricovero coatto viene regolamentato e ridefinito come Trattamento Sanitario Obbligatorio in reparto psichiatrico.

Allo stesso modo le carceri vengono formalmente coinvolte in un processo di apertura, che paradossalmente conduce ad un allargamento della popolazione carceraria tramite un più ampio e capillare sistema di controllo esterno al carcere. Con la legge Gozzini le carceri si aprono alla società e si instaurano una serie di misure alternative all'internamento.

Il fondamento di queste istituzioni è ed è sempre stato l'internamento di una persona giudicata socialmente pericolosa, cioè di una persona che potrebbe reiterare la stessa condotta in futuro.

In altre parole, si priva della libertà un individuo per quello che si suppone sia e non per quello che effettivamente fa.

Tale principio è un fondamento delle società autoritarie, non a caso è stato il fascismo

a introdurre le misure di sicurezza.

## LA SITUAZIONE OGGI

È del 30 maggio 2014 la Legge n°81 che converte il decreto legge del 31 marzo 2014 n°52 recante disposizioni in materia di superamento degli Opg (Ospedali Psichiatrici Giudiziari).

Il decreto n° 52/2014 prevede la proroga dal 1° aprile 2014 al 31 marzo 2015 (non remota una ulteriore proroga) il termine per la chiusura degli OPG e la conseguente entrata in funzione delle REMS (Residenze per l'Esecuzione Misure Sicurezza).

Attualmente in Italia gli OPG presenti sono sei e si trovano ad Aversa, Napoli, Barcellona Pozzo di Gotto, Montelupo Fiorentino, Reggio Emilia, Castiglione delle Stiviere.

Ad oggi, in questi veri e propri manicomi criminali, ci sono rinchiusi circa 850 persone. I dati nel trimestre 1 giugno/1 settembre 2014 segnalano: n. 84 ingressi contro n. 67 persone dimesse; quindi continuano nuovi ingressi, nonostante per legge si debbano privilegiare le misure alternative all'internamento in OPG.

Come si finisce in un OPG? In Italia, in caso di reato, se vi sia sospetto di malattia mentale, il giudice ordina una perizia psichiatrica; se questa si conclude con un giudizio di incapacità di intendere e di volere dell'imputato, lo si proscioglie senza giudizio e se riconosciuto pericoloso socialmente, lo si avvia a un Ospedale Psichiatrico Giudiziario (articolo 88 c.p.) per periodi di tempo definiti o meno, in relazione alla pericolosità sociale. Nelle future REMS la durata della misura di sicurezza non potrà essere superiore a quella della pena carceraria corrispondente al medesimo reato compiuto.

Tuttavia la legge prevede, al momento della dimissione dagli OPG percorsi e programmi terapeutico-riabilitativi individuali.

Tradotto significa l'inizio di un processo di reinserimento sociale infinito, promesso ma mai raggiunto, legato indissolubilmente a pratiche e sentieri coercitivi, obbligatori, contenitivi. Noi crediamo, invece, nel bisogno e nella costituzione di reti sociali autogestite e di spazi sociali autonomi, in grado di garantire un sostegno materiale, una casa senza compromessi di invalidità, nonché un reddito e un lavoro non gestiti dai servizi socio-sanitari, bensì autonomamente dal soggetto.

Una rete in grado di riesumare e coltivare quel legame unico, antispecialistico e non orientato a una cura protocollare che, in nome della scienza, non lascia spazio all'uomo. Quel legame sciolto dal discorso capitalistico, demiurgo di consumatori in solitario godimento. Per abolire realmente gli OPG bisogna non riproporre i criteri e i modelli di custodia che si rifanno ai concetti di pericolosità sociale del "folle reo, di incapacità e di non imputabilità", che determinano il percorso di invio agli Opg.

Viene ribadito, oltretutto, il collegamento inaccettabile cura-custodia riproponendo uno stigma manicomiale; dall'altro ci si collega a sistemi di sorveglianza e gestione esclusiva da parte degli psichiatri, ricostituendo in queste strutture tutte le caratteristiche dei manicomi. La proliferazione di residenze ad alta sorveglianza, dichiaratamente sanitarie, consegna agli psichiatri la responsabilità della custodia, ricostruendo in concreto il dispositivo cura-custodia, e quindi responsabilità penale del curante-custode.

La questione non è solo la chiusura di questi posti: non si tratta solo di chiudere una scatola, per aprirne tante altre più piccole. Il problema è superare il modello di internamento, è non riproporre gli stessi meccanismi e gli stessi dispositivi manicomiali. Il problema non è se sono grossi o piccoli, il problema è che cosa sono. Il manicomio non

è solo una questione di dove lo fai, se c'è l'idea della persona come soggetto pericoloso che va isolato, dovunque lo sistemi sarà sempre un manicomio. Magari più bello, più pulito, ma la logica dominante sarà sempre quella dell'annientamento.

Benché nella riforma sia previsto un maggiore contatto dell'individuo con la società, l'isolamento rimane all'interno dell'individuo attraverso trattamenti psicofarmacologici debilitanti che conducono a fenomeni di cronicizzazione.

Cambieranno i luoghi di reclusione, in strutture meno fatiscenti e più specializzate, ma allo stesso tempo ci sarà una gestione affidata al privato sociale, andando così incontro a fenomeni di allungamento della degenza per mantenere i finanziamenti, con una presa in carico vitalizia ad opera dei servizi psichiatrici.

Questa legge non soddisfa l'idea di un superamento di un sistema aberrante e coercitivo, infatti permangono misure di contenzione svilenti per l'individuo.

Una nuova tecnologia del controllo sociale si diffonde: l'industria farmaceutica sforna prodotti capaci, in alcuni casi, di sostituire le camicie di forza, i letti di contenzione e le sbarre. Un concreto percorso di superamento delle istituzioni totali passa necessariamente dalla lotta.

Il manicomio non è una struttura. Il manicomio è un criterio.

## **UN CONTRIBUTO DAL CARCERE DI LANCIANO (CH)**

Cari compagni/e, uno degli argomenti di questa assemblea è: cosa è accaduto e sta accadendo nelle carceri in quest'ultimo anno? Sono un detenuto sequestrato dallo Stato italiano da anni, in quest'ultimo anno è avvenuta una cosa molto significativa, hanno "finalmente" riaperto le gabbie, cioè dopo più di trent'anni si sono resi conto che non serviva a niente tenersi alla catena tutto il giorno.

Finalmente è venuta a galla il fatto che un detenuto benché libero di muoversi al di fuori della cella, non scappa, anzi sta lì ad ozio tutto il giorno, senza far niente, perché dal niente di niente puoi ricavare e noi tutti sappiamo quanto il carcere sia vuoto. O meglio è inutile se consideriamo lo scopo che si prefigge, in quanto il risultato è l'opposto.

Niente reinserimento, anzi, scuola, università del crimine! È come se, per rendere un vaccino provocassero un'epidemia su tutto il pianeta, né più né meno.

Detto ciò, con l'apertura delle celle non hanno di fatto ottenuto nulla. Prima una cella era mediamente composta da quattro persone e si oziava tutto il giorno in quattro, ora che le sezioni sono tutte aperte si ozia in 60 lungo corridoi.

Il detenuto è un ibrido, metà uomo, metà bestia, la struttura carceraria è un deposito nel quale l'uomo è ridotto allo stato di vile merce. Ma il famoso "reinserimento" di cui tante "brave" persone si riempiono la bocca, dove è?

Il detenuto sarà sempre considerato tale, in quanto lo stigma della galera anche dopo aver scontato la propria pena resta visibile, tutto il resto sono chiacchiere (questo lo affermo perentoriamente).

Non domando l'impossibile, non sollecito nulla, non mi preoccupo minimamente né di sperare, né di disperare. Desidero solamente vedere concretizzato un genere umano che seppellirà nel passato una civiltà, oggi moribonda come quella del carcere.

Tutto questo se parliamo di un'arma normale sezione carceraria, ma voi avete mai visitato un reparto psichiatrico? Avete mai visto dove può arrivare lo schifo del sistema carcere? I manicomi li hanno chiusi anni fa, ma gli "angeli della morte", ovvero gli ope-

ratori sanitari che lavorano all'interno del carcere, non hanno perso nemmeno un cliente (se non quelli ammazzati dal loro).

La storia ci insegna che l'essere umano soccombe fino ad un certo punto, poi si ribella! Continuano a tirare la corda che già si è spezzata, ora tocca solo riorganizzare il tutto... Il resto è storia!

Prima di salutarsi, vorrei sottoporvi un altro argomento di discussione, un grosso problema del sistema carceri e della giustizia italiana, " la casa lavoro virgolette.

Vi trascrivo il paragrafo in merito, tratto dal libro " responsabilizzazione e presa di coscienza della pena", autore (e con mio orgoglio) amico, Massimo Ballone.

#### Costituzione italiana

art. 27 - la responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

#### Codice penale

art. 1 - nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente previsto come reato dalla legge, né con pene che non siano da esse stabilite.

[...] Cos'è la casa lavoro? Rispondere a questa prima domanda risulta abbastanza banale, formalmente si tratta di una misura di sicurezza personale applicata soggetto ritenuto pericoloso. Questo avviene per lo più a seguito di una sentenza e sotto forma di pena accessoria. Formalmente questo, ma nella sostanza ci si trova di fronte ad una delle più sintomatiche anomalie del nostro vecchio e complicato codice penale che, non va dimenticato, risale appunto al 1930.

Un'anomalia tuttora in vigore che a differenza di tante altre giustamente e faticosamente sopresse è rimasta tale e quale com'era all'epoca del ventennio fascista quando fu appunto concepita. Inizialmente sorta per meglio strutturare un sistema penale che avesse anche una sua parte preventiva volta principalmente a sorvegliare soggetti a rischio, nel tempo si è voluta acquisendo un'essenza rieducativa molto vicina a quella della detenzione a Trento perciò sempre più come una duplicazione sanzionatorio della pena inflitta. Fra l'altro i primi a saggiarne l'aberrante meccanismo sono stati proprio gli oppositori di quel regime che la Repubblica hanno poi fatto, ovvero quelli che successivamente e con forza venutine fuori dissero: " mai più!".

Ora fin dal fatto che venga perlopiù applicata in sentenza, questa misura sanzionatorio è suscettibile di anticostituzionalità in quanto la sovrapposizione alla pena già inflitta di un'altra pena (definita ingannevolmente misura di sicurezza) sostanzialmente identica appare in contrasto con il primo articolo del nostro codice penale secondo cui nessuno può essere condannato se non per un reato espressamente previsto dalla legge e effettivamente commesso. Una pena aggiunta che risulta pertanto non solo ingiusta ma anche psicologicamente molto più snervante di quella ordinaria perché chi ne è destinatario avverte su di sé tutto il peso di una detenzione (di fatto legittima) assolutamente non riconducibile ad alcun reato quindi cumulativamente in sentenza, sia a persona che non è a commesso perciò non imputabile ma che per storia personale o solo per averne commessi in passato si suppone ne possa commettere altri e per questo, solo per questo, rinchiuso.

Chi si trova scontare una misura di sicurezza detentiva non viene considerato detenu-

to ma piuttosto internato, il primo può dirsi scontata la pena dal carattere retributivo mentre il secondo solo valutativo-terapeutico. L'applicazione di questa misura di sicurezza personale si basa sul principio di probabilità che una persona possa commettere dei reati, questo partendo semplicemente dalla teste che averli commessi in passato (perciò emendati con la pena del carcere) prognostica la certezza che ne commetterà di altri. Muovendo da questo assunto il soggetto viene dichiarato delinquente abituale, vale a dire socialmente pericoloso solo è sempre impostando il tutto sulla probabilità, sulla supposizione e mai sulla certezza (concetto accostabile solo al fatto, ovvero a ciò che nel concreto è accaduto) che possa commetterne altri.

Ecco allora che accade lo straordinario cioè l'uomo comune, quello semplicemente dotato della sola ragione che non possiede quindi la facoltà di prevedere il futuro è surclassato da quello straordinario ovvero togato che invece sembra possederla grazie non già all'aiuto di una bacchetta magica quanto quello dell'astrusa struttura di una legge fascista pietrificata nel nostro codice penale. Alta specialità di questa misura di sicurezza detentiva consiste nel fatto di essere comminata sempre nel minimo mai nel massimo. È potenzialmente infinita, in quanto può essere sempre riproposta (ex novo) e per questo è anche impropriamente chiamato "ergastolo bianco". La indeterminatezza della durata massima è "giustificata" dall'impossibilità di predeterminare la cessazione della pericolosità sociale del soggetto che deve essere invece verificata caso per caso allo scadere del periodo minimo previsto dalla legge (da un anno a quattro anni). Allo scadere minimo previsto, secondo la giurisprudenza, il giudicante può attribuire rilievo a qualsiasi elemento che ritenga utile per riconfermare l'attualità della pericolosità sociale, dai precedenti penali, alle modalità concrete della condotta criminale, alla gravità dei fatti, al comportamento mantenuto durante la detenzione, alla solidità di eventuali riferimenti affettivi che l'internato dovrebbe avere all'esterno, alle problematiche individuali e ai possibili rischi per la collettività qualora l'internato fosse rimesso in circolazione, in una logica di prevenzione, propria della misura di sicurezza. Quindi, mentre secondo questa legge special-preventiva, è possibile prevedere in anticipo e con certezza l'attività della pericolosità di una persona non risulta altrettanto facile prevedere quando questa decada, tuttavia ciò non comporta un problema per l'uomo togato che in questo caso non si scompone e rivestendo per l'occasione i panni della normale ragionevolezza... torna appunto all'uso di essa che non potendo prevedere il futuro, ogni volta vuole vederci chiaro caso per caso... E nell'ipotesi che non dovesse vederci chiaro rinnova tutto rimandando il povero disgraziato al bagno con una proroga di sei mesi per rivederne la condizione alla prossima scadenza minima. Tutto questo non ha ovviamente una rigidità assoluta, infatti se la pericolosità dovesse risultare cessata, la revoca della misura di sicurezza potrà essere data durante l'attuazione della stessa oppure, su specifica istanza, quando ve ne sono le condizioni e con il parere favorevole della direzione del carcere, anche anticipata vale a dire durante l'esecuzione della pena cui è eventualmente associata. In tal caso, per giungere ad una revoca anticipata dovrà potersi formulare un giudizio in termini di assoluta certezza della cessata pericolosità sociale del soggetto. Cosa che ovviamente avviene molto raramente, anzi, statistiche alla mano quasi mai. Per tutto quanto si è detto sembrerebbe che le misure di sicurezza personali siano applicabili solo in sentenza aggiunta ad una pena, ma in effetti non è così in quanto possono essere applicate, nel caso in cui vi sia la volontarietà del comportamento delittuoso, anche nell'ipotesi di commissione del cosiddetto quasi-reato (art. 49, 115 C.P.). Mentre si continuano a registrare casi (specie in zone dove è

presente una criminalità di tipo associativo) in cui viene applicata a determinate persone anche e solo perché non possiedono un lavoro (cosa che non può certo essere considerata una colpa) e fermati insieme a pregiudicati, pure se non hanno mai commesso alcun reato, vengono dichiarati socialmente pericolosi, quindi sottoposti alla libertà vigilata. La libertà vigilata comporta una serie di obblighi e divieti che se infranti, anche solo uno di essi e per una sola volta, possono portare all'aggravamento della misura che può quindi essere trasformata in quella più afflittiva cioè detentiva.

Uno sente dire " casa lavoro" che crede che l'internato di svolta attività lavorativa. Bene, niente di più falso. Anzi è bene dire che l'internati non vengono assegnati in appositi stabilimenti, ma i normali carceri e insieme a detenuti condannati a lunghe pene se non all'ergastolo (vedi Favignana in quelle di Sicilia) oppure in altre di massima sicurezza come quella di Sulmona in provincia di L'Aquila, o ancora in casa di reclusione in sorveglianza attenuata come Castelfranco Emilia. Esiste una sola struttura adibita esclusivamente a casa lavoro e questa è quella vecchia e fatiscente di Saliceta in provincia di Modena. Tutti luoghi dove non si lavora se non saltuariamente e dove la tipologia dei compiti assegnati sono quasi sempre umilianti e rasentano spesso l'idiozia.

Le parcelle percepite sono assolutamente inique e quindi non si raggiunge nemmeno una delle idee del Legislatore di allora che era quella di dotare chi finiva di scontare una pena, di una somma di denaro spendibile nei primi periodi di libertà con l'intento di diminuire il pericolo di recidiva.

L'internati possono fruire di licenze al fine di sperimentare il loro comportamento in ambito non detentivo e favorirne il riadattamento sociale. Oltre a questo esistono altri statuti e strumenti legislativi che non sto qui ad elencare, solo sottolineo il fatto che essi fanno sì che la misura di sicurezza detentiva assomigli sempre più alla detenzione vera e propria. Ad essi si applicano persino le medesime forme applicate ai detenuti in materia di colloqui. Insomma i detenuti, a differenza di quello che sembra, hanno molti più benefici di quelli a cui possono aspirare l'internati ai quali fra l'altro tutto resta più difficile. Dunque anche in queste circostanze, diversamente da ciò che si crede, l'internati non godono di un trattamento più elastico ma più duro e pernicioso rispetto ai detenuti che scontano una pena perché ritenuti colpevoli di reato. Se è vero che nelle carceri rifiniscono la maggior parte delle persone disadattate, extracomunitari e tossici, nelle case di lavoro sottoposti a questa stupida e ingiusta detenzione vi sono dei veri e propri morti viventi, sono come dice il magistrato scrittore De Cataldo: " i rimasugli del banchetto di una giustizia penale" che non riesce più a vedere nemmeno il proprio naso che cola, come una partoriente, opprimente ingiustizia, mentre al contrario una magistratura in evoluzione e moderna spazio-come la nostra tende a definirli - dovrebbe rifiutare a priori questa speciale detenzione non riconducibile alla commissione di un reato ma tant'è che esiste e l'Italia è l'unico paese in Europa (dicasi unico) a possederla, mentre nel mondo è proprio difficile trovare qualcosa di simile se non in paesi dove vige non certo la democrazia, ma la dittatura.

Cari compagni/e questo " prigioniero" pronto alla lotta manda un saluto a voi tutti/e.

Dal lager di Lanciano, oggi 3 dicembre 2014  
Matticoli Ivano

## **UN CONTRIBUTO DAL CARCERE DI SIANO (CZ)**

Ho ricevuto il bollettino solo l'altro ieri e provo a raggiungervi con questo contributo. Parallelamente a quanto si sta allestendo nel corpo sociale di cui il carcere rappresenta una parte funzionale, s'inizia a parlare di lavoro gratuito in carcere.

Secondo questo disegno chi è in carcere sarebbe chiamato a "risarcire" il danno inflitto alla società, in maniera gratuita. In altre parole, con lavori forzati a cui legare alcuni "benefici" quali permessi, riconoscimento buona condotta, telefonate e colloqui.

Questi lavori andrebbero inquadrati in quelli di "pubblica utilità" e di "protezione civile" in caso di calamità. Ma, visti gli esempi che vengono dall'estero, U.S.A. in particolare, si può pensare che riguardino le poche attività lavorative produttive inquadrate nella legge Smuraglia, come pure quelle già tuttora sotto pagate che riguardano il lavoro di cucina, pulizia, amministrazione e piccole manutenzioni. Queste ultime attività sono quelle che permettono il funzionamento effettivo delle carceri; la sostituzione con personale pagato sindacalmente, magari esterno, comporterebbe un'esplosione iperbolica dei costi. Ovviamente o quasi, questi impieghi sarebbero riservati a detenuti classificati di scarsa pericolosità. Degli altri non si sa.

Quindi è evidente il disegno differenziale ed ovviamente repressivo. Se i "benefici" li diamo come premio ai non pericolosi o, come detto dalla Gabanelli a "Report" (1/12/2014), agli "affidabili", agli altri cosa riservare se non ulteriori limitazioni e restrizioni.

Di queste cose si parla da un po'; dapprima l'ex ministro in pectore Gratteri, uno che da come parla denuncia non pochi problemi psichici, ora la Gabanelli con il peso di "Report". Ma già da un po' nel giornale confindustriale si accenna a una non meglio specificata riforma dell'"ordinamento penitenziario", forse pensando a lucrose "privatizzazioni".

Del resto per l'expo non si è adottato per contratto il lavoro gratuito? Così già non è per il "servizio civile"?

I futuri disoccupati con il "Jobs act" dovranno meritarsi lo scarso sussidio, accettando quanto loro proposto e nel frattempo darsi da fare con i soliti lavori socialmente utili. Se poi vorranno ribellarsi, sappiano che nel carcere godranno d'analogo trattamento. Saluti

Siano, 11 dicembre 2014

Ghiradi Bruno, Via Tre Fontane 28 88100 Siano CZ

Per ricevere copie di questo opuscolo scrivi a:

**ASSOCIAZIONE “AMPI ORIZZONTI” , CP 10241 - 20122 MILANO**